Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale, n. 201 del 14 agosto 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 14 agosto 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 366 144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 740.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 741.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Trento.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 740.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini;

Visto, per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra il Collegio Costruttori Edili della Provincia di Bergamo e il Sindacato Provinciale Edile ed Affini - F.I.L.L.E.A., l'Unione Sindacale Provinciale unitamente al Libero Sindacato Provinciale Lavoratori Edili - F.I.L.C.A., l'Unione Italiana Lavoratori;

Visto, per la provincia di Brescia, il contratto collettivo integrativo 24 settembre 1959, stipulato tra il Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Brescia e il Sindacato Provinciale dei Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini - F.I.L.L.E.A., il Sindacato Provinciale Lavoratori delle Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A., il Sindacato Provinciale Edili ed Affini - Fe.N.E.A.;

Visti, per la provincia di Como:

— il contratto collettivo integrativo 1° ottobre 1959, da valere per il territorio della predetta Provincia, esclusi il Comune ed il Circondario di Lecco, stipulato tra il Collegio delle Imprese Edili ed Affini della Provincia di Como e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili e Affini - F.I.L.L.E.A., il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini;

— l'art. 1 — punti 1) e 2) — del contratto collettivo integrativo 18 marzo 1953, allegato al predetto contratto;

— l'accordo collettivo integrativo 1° ottobre 1959, da valere per Lecco e Circondario, stipulato tra l'Unione Industriali Lecchesi e la Camera Confederale del Lavoro di Lecco, l'Unione Sindacale Lavoratori di Lecco, l'Unione Italiana del Lavoro di Lecco;

Visto, per la provincia di Cremona, il contratto collettivo integrativo 28 settembre 1959, stipulato tra il Collegio Imprese Edili Capimastri ed Affini della Provincia di Cremona e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Industrie Affini - F.I.L.L.E.A., la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L., il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.C.A.;

Visto, per la provincia di Mantova, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra il Collegio Appaltatori e Capimastri della Associazione degli Industriali di Mantova, il Gruppo Muratori e Piccoli Capimastri dell'Unione Provinciale Artigiani, l'Unione Mantovana delle Cooperative, la Federazione Provinciale Cooperative e Mutue e il Sindacato Provinciale - F.I.L.E.A., la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni ed Affini - C.I.S.L., la Camera Provinciale - U.I.L.; al quale ha aderito la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;

Visto, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo integrativo 22 settembre 1959, stipulato tra il Collegio delle Imprese Edili ed Affini della Provincia di Milano e il Sindacato Provinciale Edili ed Affini - Fe.N.E.A.L., la Federazione Provinciale Lavoratori Legno Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A., il Raggruppamento Appalti Ferroviari del Sindacato Ferrovieri Italiani, il Sindacato Lavoratori dell'Edilizia - F.I.L.C.A.; al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori Edilizia ed affini - C.I.S.N.A.L.;

Visto, per la provincia di Pavia, il contratto collettivo integrativo 26 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione degli Industriali di Pavia, l'Associazione Vigevanese degli Industriali, l'Associazione degli Industriali dell'Oltre Po Lombardo e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L., l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;

Visto, per la provincia di Sondrio, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959, stipulato tra la Sezione dei Costruttori Edili dell'Unione Industriali Valtellinesi e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.E.A., il Sindacato Provinciale - F.I. L.C.A., la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I. S.N.A.L.;

Visto, per la provincia di Varese, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959, stipulato tra il Collegio degli Industriali Edili della Provincia di Varese e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili, Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L., il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.C.A., il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A.; al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - C.I.S.N.A.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Bergamo, in data 5 aprile 1960, n. 1 della provincia di Brescia, in data 10 marzo 1960, n. 3

della provincia di Como, in data 5 agosto 1960, n. 9 della provincia di Cremona, in data 29 aprile 1960, n. 1 della provincia di Mantova, in data 10 maggio 1960, n. 2 della provincia di Milano, in data 19 aprile 1960, n. 1 della provincia di Pavia, in data 15 aprile 1960, n. 1 della provincia di Sondrio, in data 13 aprile 1960, n. 1 della provincia di Varese, in data 1° luglio 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro, costituiti per le attività edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai:

— per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959;

— per la provincia di Brescia, il contratto collettivo integrativo 24 settembre 1959;

— per la provincia di Como, esclusi il Comune ed il circondario di Lecco, il contratto collettivo integrativo 1° ottobre 1959 ed il contratto collettivo integrativo 18 marzo 1953, artt. 1 e 2;

— per Lecco e Circondario, l'accordo collettivo integrativo 1° ottobre 1959;

— per la provincia di Cremona, il contratto collettivo integrativo 28 settembre 1959;

— per la provincia di Mantova, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959;

— per la provincia di Milano, l'accordo collettivo integrativo 22 settembre 1959;

— per la provincia di Pavia, il contratto collettivo integrativo 26 settembre 1959;

— per la provincia di Sondrio, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959;

— per la provincia di Varese, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 199. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 2 OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

In Bergamo, addì 2 ottobre 1959

tra

il COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BERGAMO E PROVINCIA, rappresentato dal sig. Presidente *Clemente Cassis* e dal sig. *Loda Angelo*, Segretario del Collegio stesso, con la partecipazione di una Delegazione Industriale, composta dai sigg. *Lanfranconi* per. ind. *Aldo*, geom. *Piero Marinoni* e dott. ing. *Gianfranco Sassi*, con l'assistenza dell'Unione Industriale di Bergamo, rappresentata dall'avv. *Arrigo Leidi*;

il SINDACATO EDILE ED AFFINI di Bergamo e Provincia (F.I.L.L.E.A.), rappresentato dal Segretario Provinciale sig. *Calzari Ferdinando* con la rappresentanza del lavoratore sig. *Aldeni Luigi*, con l'assistenza della Camera Confederale del Lavoro nella persona dell'on. *Giuseppe Brighenti*, Segretario responsabile, e del Segretario responsabile aggiunto sig. *Vittorio Naldini* e del Vicesegretario della Camera del Lavoro sig. *Giuseppe Colombo*;

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE, rappresentata dal Segretario generale on. *Aurelio Colleoni* e dal sig. *Rino Samotti*, unitamente al Libero Sindacato Provinciale Lavoratori Edili, aderente alla F.I.L.C.A., rappresentato dal Segretario sig. *Miglio* rag. *Pietro*, *Mario Furia*, *Agazzi Filippo* e *Belotti Giovanni*;

l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI, rappresentata dal Segretario Provinciale cav. uff. *Pietro Lombardoni*,

viene stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini rinnovato e modificato con accordo del 24 luglio 1959 in Roma da valere per tutto il territorio della Provincia di Bergamo.

Art. 1.

QUALIFICHE OPERAIE E MINIMI SALARIALI

I minimi salariali, vigenti per tutto il territorio della Provincia di Bergamo, riferiti alle categorie ed alle qualifiche indicate dall'art. 5 del Contratto Nazionale di Lavoro, sono i seguenti:

Operaio specializzato	L.	194,54	orarie
Operaio qualificato	»	175,60	»
Manovale specializzato . . .	»	157,37	»

Manovale comune:

— più di 20 anni	L.	147,85	orarie
— dai 18 ai 20 anni	»	137,91	»
— dai 16 ai 18 anni	»	109,42	»
— dai 14 ai 16 anni	»	77,13	»

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

Le parti rinunciano alla determinazione dell'orario di lavoro stagionale e confermano pertanto l'orario di legge (8 ore giornaliere) di cui all'art. 7 del Contratto Nazionale di Lavoro per tutti i mesi dell'anno.

Art. 3.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del C.C.N.L. sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti e agli operai che li compiono spettano le maggiorazioni sulla retribuzione globale (paga base di fatto, contingenza e indennità speciale) indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 8%;

2) Lavori su scale aeree tipo Porta 18%;

3) Lavori in pozzi neri preesistenti 20%;

4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 14%;

5) Lavori in acqua o melma (per lavori in acqua o melma debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a 12 cm.) 8%;

6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 m. 18%;

7) Costruzione di pozzi a profondità:

a) da m. 3,50 a 10 14%;

b) oltre i 10 m. 16%;

8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) 2%;

9) Costruzioni di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano ed a partire dall'altezza di m. 6 dal pianoterra se isolato,

o dal piano superiore del basamento, ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso: *da concordare direttamente tra le parti.*

10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre: *da concordare direttamente tra le parti;*

11) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 4%;

12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 8%;

13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto con tombe 5%;

14) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 5%;

15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi di cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 8%;

16) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5%.

17) Lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 m.;
b) da oltre 10 a 16 m.
c) da oltre 16 a 22 m.
d) oltre 22 m.
} *da concordare direttamente tra le parti*

18) Lavori in galleria per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento, o di allargamento anche se addetto al carico del materiale:

— ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 17%;

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie:

— ai lavori per opere sussidiarie;

— al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione 10%;

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 6%.

Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60%, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18, la ulteriore indennità risultante dai contratti integrativi di cui al primo comma, 2%.

Nel caso in cui i lavori di galleria si svolgano in presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti direttamente interessate si accorderanno per la determinazione del compenso dovuto.

Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve — non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'Impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previsti nel precedente articolo.

Art. 4.

ALTA MONTAGNA

Lavori in alta montagna. In relazione a quanto stabilito nell'art. 26 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sono considerate località di alta montagna quelle superiori ai 1300 metri sul livello del mare. Per i lavori eseguiti in tali località sarà corrisposta ai lavoratori una indennità corrispondente al 6% della retribuzione globale (paga base, contingenza e indennità speciale).

La predetta indennità non si applica agli operai che lavorano nel luogo della loro abituale residenza o che non siano costretti a percorrere km. 3,500, oppure 350 metri di dislivello, considerando il percorso svolto dall'abitazione al luogo di lavoro.

Art. 5.

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona di cui all'art. 24 del Contratto Nazionale di Lavoro, viene fissata nella misura del 10% sulla retribuzione globale (paga base, contingenza e indennità speciale).

Art. 6.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ

Modalità di attuazione. — Il trattamento economico di cui all'art. 34 del Contrato Nazionale di Lavoro è fissato nella misura del 22,30% sulla retribuzione (paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità speciale e indennità sostitutiva di mensa).

La suddetta percentuale risulta così composta:

gratifica natalizia		10 —%
ferie		5,60%
festività nazionali ed infrasettim.	6 —%	
compenso per le festività cadenti in giorno di domenica (legge 31 marzo 1954, n. 90) . . .	0,70%	6,70%
Totale		22,30%

L'accantonamento dell'importo della percentuale di cui sopra, presso la Cassa Edile (di Mutualità e Assistenza) di Bergamo o presso gli Istituti bancari, sarà effettuato con versamenti bimestrali posticipati, entro il 15 di ogni mese successivo alla scadenza del bimestre stesso.

La differenza dovuta dall'Impresa tra l'importo della percentuale ed il trattamento economico corrisposto all'operaio per ferie, festività e gratifica natalizia dagli istituti assicuratori in caso di malattia o infortunio, è fissata nella seguente misura:

in caso di malattia dal 4° giorno:
50% del 16,70% + 5,60% per ferie L. 13,95%
in caso di infortunio dal 4° al 90° giorno:
40% del 16,70% + 5,60% per ferie L. 12,28%
e dal 91° al 180° giorno:
25% del 16,70% + 5,60% per ferie L. 9,77%

La liquidazione degli importi dovuti ai lavoratori sarà effettuata ogni quadrimestre e precisamente alla vigilia di Natale, alla vigilia di Pasqua, ed alla vigilia di Ferragosto.

Art. 7.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per le caratteristiche dell'industria edilizia di cui all'art. 15 del Contratto Nazionale 24 luglio 1959, è fissata nella misura dell'8,50% da conteggiarsi sulla paga base e indennità di contingenza, e dovrà essere corrisposta agli operai ad ogni periodo di paga unitamente agli altri emolumenti.

La percentuale di cui sopra sarà corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate.

Art. 8.

MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e trattenute che non rappresentano risarcimento danni applicati a norma del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959, è devoluto a favore della Cassa Edile di Bergamo.

Al versamento verrà allegato l'elenco nominativo dei multati.

Art. 9.

APPRENDISTATO

Con riferimento a quanto stabilito dall'art. 60 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro le parti si impegnano a predisporre le tabelle salariali per l'apprendistato entro quattro mesi dalla entrata in vigore del presente Contratto Integrativo.

Art. 10.

SCUOLE

In relazione a quanto previsto dall'art. 61 del Contratto Nazionale di Lavoro, il contributo per il finanziamento delle Scuole e dei Corsi professionali, è fissato nella misura dello 0,25% da calcolare sulla paga base, contingenza e indennità speciale.

Il contributo sarà versato dalle Imprese a mezzo dell'I.N.A.I.L.

Per quanto riguarda l'amministrazione delle Scuole valgono le modalità indicate dal richiamato art. 61 del Contratto Nazionale.

Art. 11.

APPLICABILITÀ DEL CONTRATTO

Il presente Contratto, unitamente al Contratto Nazionale di cui è integrativo, trova applicazione, in attesa di provvedimenti di legge o ministeriali sulla disciplina dei Contratti di lavoro, per tutte le imprese che occupino 7 o più dipendenti.

Art. 12.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente Contratto di lavoro è valido per tutto il territorio della Provincia di Bergamo a decorrere dal 1° gennaio 1960 ed avrà la stessa durata e scadenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959.

Per la disdetta od il tacito rinnovo valgono le norme del citato Contratto Nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 24 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

In Brescia, addì 24 settembre 1959

tra

il Collegio dei Costruttori Edili di Brescia e Provincia, rappresentato dai sigg.: *Zani* ing. *Giovanni*, presidente, *Archetti* geom. *Angelo, Dora Antonio, Maffeis* geom. *Battista, Paterlini* ing. *Roberto, Silvioli* dott. *Enrico, Togni* cav. *Giuseppe, Tonolini Ferdinando*, consiglieri, assistiti dall'avv. *Luigi Carini*

e

il Sindacato Provinciale dei Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini della Provincia di Brescia, aderente alla F.I.L.L.E.A., rappresentato dai segretari sigg. *Brunelli Giovanni* e *Marsadri Ezio;*

il Sindacato Provinciale Lavoratori delle Costruzioni ed Affini della Provincia di Brescia, aderente alla F.I.L.C.A., rappresentato dal segretario sig. *Morandini Battista;*

il Sindacato Provinciale Edili e Affini della Provincia di Brescia, aderente alla Fe.N.E.A., rappresentato dal sig. *Lelli Mario* della U.I.L.;

viene concordato e stipulato e resta fermo che il contratto collettivo di lavoro provinciale, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini stipulato in Roma in data 24 luglio 1959 ed in vigore dal 1° gennaio 1960, è il seguente:

Art. 1.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto collettivo di lavoro provinciale, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini, si applica in tutto il territorio della provincia di Brescia, per le imprese di costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.) fluviali, lacuali, lagunari, ed attività affini, le imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature e gli impianti da esse tutte dipendenti.

Art. 2.

MINIMI DI PAGA E QUALIFICHE

L'incasellamento delle categorie resta quello stabilito dall'art. 5 del C.C.N.L. con le eventuali varianti qui esposte ed i rispettivi minimi di paga sono i seguenti (tenuto già conto degli artt. 7, 8 e 14 del C.C.N.L.):

A) Operai di produzione

Operaio specializzato	L.	193,97	orarie
Operaio qualificato:			
oltre i 20 anni	»	174,39	»
dai 18 ai 20 anni	»	168,96	»
dai 16 ai 18 anni	»	148,57	»
Operaio comune (manovale spec.)			
oltre i 20 anni	»	157,59	»
dai 18 ai 20 anni	»	146,83	»
dai 16 ai 18 anni	»	116,11	»
inferiore ai 16 anni	»	91,73	»
Manovale comune:			
oltre i 20 anni	»	147,83	»
dai 18 ai 20 anni	»	138,07	»
dai 16 ai 18 anni	»	109,40	»
inferiore ai 16 anni	»	76,64	»

B) Operai addetti ai lavori discontinui

Autista meccanico (op. spec.)	L.	1.743,12	giorn.
Autista conducente (op. qualif.)	»	1.566,72	»
Cuoco (operaio qualificato)	»	1.566,72	»
Magazziniere (operaio comune)	»	1.416,01	»
Carrettiere (operaio comune)	»	1.416,01	»
Cuciniere (operaio comune)	»	1.416,01	»
Custode, guardiano, portiere (manovale):			
a) senza alloggio	»	1.328,27	»
b) con alloggio (12 ore giorn.)	»	1.475,40	»

Per custode, ecc. con alloggio si intende il custode, ecc. con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche e simili.

Al guardiano notturno spetta, in aggiunta alla retribuzione normale, una percentuale — 8% — su paga, contingenza e indennità speciale, per le ore di lavoro comprese fra le 22 e le 6 (esclusa ogni altra percentuale per lavoro ordinario notturno) in base all'art. 8 del C.C.N.L., 4° comma.

Per gli operai di produzione che pernottano nel cantiere, si fa riferimento all'art. 8 del C.C.N.L., seconda parte.

Per il caposquadra si fa riferimento a quanto detto nell'art. 5 del C.C.N.L., ultimi due commi.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è stabilito per i vari mesi dell'anno come nella sottoriportata tabella:

gennaio-febbraio	ore	7	giorn.
marzo-aprile	»	8	»
maggio-giugno-luglio-agosto . . .	»	9	»
settembre-ottobre	»	8	»
novembre-dicembre	»	7	»

Per i lavori in turno l'orario normale è suddiviso in otto ore per turno.

L'orario di lavoro per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia (v. il precedente art. 2, punto *B*) è fissato in 60 ore settimanali (10 ore giornaliere) salvo per i guardiani, portieri, custodi con alloggio — anche in carovane, baracche e simili — nel cantiere o nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, per i quali l'orario normale di lavoro è fissato in 12 ore giornaliere. Nel caso di orario teorico continuo, il trattamento economico sarà stabilito direttamente dalle parti con atto scritto.

Art. 4.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del C.C.N.L. sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti e, agli operai che li compiono, spettano le maggiorazioni sulla retribuzione globale (paga base di fatto, contingenza ed indennità speciale) indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione . . 10 %

2) Lavori su scale aeree tipo Porta . . . . 16 %

3) Lavori in pozzi neri preesistenti . . . . 16 %

4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavorazioni di riparazione e spurgo di fognature preesistenti . . . . 14 %

5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore ai 12 cm.) 10 %

6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore ai 3 metri . . . . . . 18 %

7) Costruzione di pozzi a profondità:

a) da metri 3 a metri 10 . . . . 16 %

b) da oltre i 10 metri . . . . 20 %

8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . . . . 2 %

9) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall'altezza di metri 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso . . . . 6 %

10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % e oltre . . . . 8 %

11) Sgombero della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . . . . 5 %

12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai metri 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 8 %

13) Lavori di scavi in cimiteri in contatto di tombe . . . . 5 %

14) Lavori di demolizione di strutture pericolanti . . . . 10 %

15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento . . 8 %

16) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) . . . . 5 %

17) Lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 metri . . . . 30 %

b) da oltre 10 a 16 metri . . . . . . 42 %

c) da oltre 16 a 22 metri . . . . . . 60 %

d) oltre 22 metri . . . . 84 %

18) Lavori in galleria per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale . . . . 24 %

— ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio . . . . . 24 %

— quando i lavori si svolgano in presenza di acqua per infiltrazione, getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza di acqua, sul piano di lavoro, oltre i 12 cm., la percentuale da applicare sarà del . . . . 29 %

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie . . . . . . 14 %

— ai lavori per opere sussidiarie . . . 14 %

— al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, lo avanzamento o la sistemazione . . . . . . 14 %

— quando i lavori si svolgano in presenza di acqua per infiltrazione, getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza di acqua, sul piano di lavoro, oltre i 12 cm., la percentuale da applicare sarà del . . . . 17 %

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti e nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . . . . . . 9 %

Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18, una ulteriore indennità del 5 %.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.

Per l'esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve — non sono cumulabili, e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 5.

LAVORI FUORI ZONA

Per il trattamento ed ogni altra modalità relativi ai lavori fuori zona si fa riferimento all'art. 24 del C. C. N. L.

Così dicasi per la percentuale di cui al 2° comma dell'art. 24 predetto che resta qui confermata (10 % su paga base, contingenza e indennità speciale).

Art. 6.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 26 del C.C.N.L. si conviene quanto segue:

L'indennità per i lavori eseguiti in alta montagna e cioè per i lavori eseguiti oltre i 1500 metri sul livello del mare è stabilita nella percentuale del 10 % calcolata su paga base, contingenza ed indennità speciale, escluse le varie maggiorazioni.

La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora, semprechè non siano costretti a percorrere oltre 2 Km. per recarsi dalla loro abitazione al luogo di lavoro.

La suddetta percentuale è comprensiva di qualsiasi diritto degli operai per vitto e alloggio.

Art. 7.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per le caratteristiche dell'industria edilizia di cui all'art. 15 del C.C.N.L. è fissata nella misura dell'8,40 % su paga base e contingenza per ogni ora di lavoro prestata escluso qualsiasi altro elemento.

La suddetta indennità sarà corrisposta ad ogni periodo di paga.

Art. 8.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA

Con riferimento all'art. 17 del C.C.N.L., si stabilisce che l'indennità sostitutiva di mensa, di L. 20 giornaliere, sarà pagata nella misura di L. 2,50 orarie per gli operai di produzione di cui all'art. 2, lettera A), del presente contratto integrativo.

L'indennità, così determinata nella sua misura oraria, sarà corrisposta per ogni ora di effettivo lavoro.

Art. 9.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA, FESTIVITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

La misura percentuale complessiva di cui all'art. 34 del C.C.N.L. per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, è stabilita nel 21,90 %.

La suddetta percentuale complessiva del 21,90 % risulta così composta:

Gratifica natalizia (44,75 % del 21,90 %)	9,80 %
Ferie (25,11 % del 21,90 %)	5,50 %
Festività nazionali e infrasettimanali (1 nazionale, 3 già nazionali e 13 infrasettimanali - 30,14 % del 21,90 %)	6,60 %
Totale . . .	21,90 %

La detta percentuale va calcolata con le modalità e sugli elementi indicati nel citato articolo 34 del C. C. N. L. (per le ore normali di lavoro effettivamente pre-

state, su paga base, contingenza, indennità speciale e indennità sostitutiva di mensa) per cui si fa riferimento al citato articolo 34.

L'accantonamento dell'importo della percentuale deve essere effettuato presso la C.A.P.E. (Cassa Assistenziale Paritetica Edile di Brescia e Provincia) con versamenti posticipati bimestrali o mensili.

L'annata amministrativa va dall'ottobre al settembre dell'anno successivo intendendosi chiusa l'annata con l'ultimo periodo di paga compreso nel mese di settembre.

Il pagamento agli operai delle somme loro spettanti e accantonate come sopra detto sarà fatto in occasione di Ferragosto e di Natale, con le modalità di cui appresso:

1) In occasione del Ferragosto sarà erogato l'ammontare maturato nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio per la percentuale relativa alle ferie (5,50 %) e per la percentuale relativa alle festività nazionali ed infrasettimanali (6,60 %).

2) Entro il mese di dicembre, prima della festività del S. Natale, sarà erogato l'ammontare maturato nella annata per la percentuale relativa alla gratifica natalizia (9,80 %), l'ammontare maturato nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre per la percentuale relativa alle ferie (5,50 %) e per la percentuale relativa alle festività nazionali ed infrasettimanali (6,60 %).

Si conviene altresì, in relazione a quanto stabilito dall'art. 31 del C. C. N. L., che il godimento delle ferie, da accordarsi, secondo il detto art. 31, tenendo conto delle esigenze di lavoro dell'Impresa, di comune accordo, per azienda, per cantiere o per squadra o individualmente, potrà, in linea di massima, essere effettuato entro il periodo dal 15 al 20 agosto per la parte maturata in tale epoca, secondo il calcolo a mente del detto art. 31 e comunque fino al massimo di giorni 6, ferme restando, per il pagamento, le disposizioni di cui allo art. 34 del C.C.N.L. e del presente articolo.

Anche le percentuali spettanti agli operai per ferie, gratifica natalizia e festività, durante i periodi di malattia ed infortunio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, 35 e 36 del C. C. N. L. vanno versate alla C.A.P.E. come appresso stabilito :

— per i primi tre giorni di malattia od infortunio va versata la intera percentuale del 21,90 % calcolata ai sensi dell'art. 34 del C.C.N.L. e del presente articolo:

— per il periodo successivo tanto se di malattia quanto se di infortunio, nei limiti della conservazione del posto di cui agli artt. 34, 35 e 36 del C.C.N.L., la percentuale va versata nella misura ridotta del 13 % da calcolare secondo le modalità di cui all'articolo 34 del C.C.N.L. e del presente articolo.

(Infatti si è ritenuto opportuno stabilire una percentuale di misura unica, risultante da una media ponderale, per ragioni di semplicità, tanto per il periodo di malattia quanto per il periodo di infortunio).

Art. 10.

ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE

La percentuale per l'assicurazione complementare (assistenze collaterali, colonie, ecc.) ai sensi dello Statuto della C.A.P.E. e delle delibere consigliari di competenza è fissata nello 0,70 % — di cui 0,35 % a carico dei datori di lavoro e 0,35 % a carico dei lavoratori — calcolata nei modi previsti dall'art. 34 del C.C.N.L. per la percentuale complessiva per gratifica, ferie, festività, e sullo stesso imponibile.

Il versamento alla C.A.P.E. va fatto con le stesse modalità amministrative di cui nel precedente art. 9.

La C.A.P.E. provvederà a ricordare periodicamente le assistenze in atto via via deliberate e le modalità per il loro ottenimento da parte degli operai e loro famiglie, sul Notiziario del Collegio dei Costruttori Edili ed, eventualmente, con altri mezzi.

Art. 11.

MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e trattenute che non rappresentino risarcimento di danni, applicate a norma degli artt. 41, 48 e 49 del C.C.N.L. è devoluto a favore della C. A. P. E.

Art. 12.

APPRENDISTATO

Con riferimento a quanto disposto nell'art. 60 del C.C.N.L., si stabilisce che per gli apprendisti in possesso della licenza o del diploma rilasciato da scuole professionali edili riconosciute, il periodo di apprendistato è ridotto ad un anno e non ha applicazione quanto detto nella lettera *g*) dell'art. 53 del precedente C.C.N.L. del 18 dicembre 1954.

Il capolavoro sarà compiuto presso la Scuola per Muratori di Brescia.

In via di massima l'apprendista non sarà adibito alla esecuzione di lavori a cottimo.

Art. 13.

SCUOLE

Il contributo per le Scuole, a norma dell'art. 61 del C.C.N.L., è fissato nella misura dello 0,30 % delle somme globali soggette a contributo nei confronti dell'I.N.A.I.L.

Esso dovrà essere versato, tramite la sede locale dell'I.N.A.I.L., al Fondo Addestramento Professionale - F.A.P., appositamente costituito per il funzionamento delle Scuole con sede presso il Collegio dei Costruttori Edili di Brescia e Provincia per conto dello Ente Scuola di Brescia e Provincia.

Art. 14.

PASSAGGIO DA OPERAIO QUALIFICATO AD OPERAIO SPECIALIZZATO

Il lavoratore che ha esercitato per due anni il mestiere di muratore qualificato può richiedere di essere

ammesso a sostenere un esame teorico pratico per il passaggio alla categoria superiore. Le prove di esame avranno luogo, in linea di massima, nel mese di novembre di ogni anno.

Il lavoratore interessato presenterà domanda con le complete generalità ed indirizzo con documentazione o a mezzo libretto di lavoro o a mezzo dichiarazione delle imprese da cui risulti avere esercitato per due anni il mestiere di operaio qualificato.

Le domande dovranno essere trasmesse alla competente Commissione presso gli Uffici del Collegio dei Costruttori Edili, entro il mese di ottobre.

La Commissione esaminatrice sarà composta come segue:

— un ingegnere ed un geometra designati dai Collegi professionali;

— un rappresentante del Collegio dei Costruttori Edili;

— un rappresentante del Sindacato cui eventualmente appartiene il lavoratore interessato.

Sulla scorta di quanto previsto nel C.C.N.L., all'articolo 5, e nel presente contratto integrativo, all'art. 2, la suddetta Commissione, in caso di esito favorevole dell'esame teorico-pratico, dichiarerà specializzato l'operaio interessato.

Art. 15.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente Contratto Integrativo è valido per tutto il territorio della Provincia di Brescia a decorrere dal 1° gennaio 1960; esso avrà la stessa durata e scadenza, 31 dicembre 1961, del C.C.N.L. cui inerisce come integrativo.

Per la disdetta ed il tacito rinnovo valgono le norme del citato C.C.N.L.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 1° OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI COMO

Como, 1° ottobre 1959

tra

il COLLEGIO DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI della Provincia di Como, rappresentato dal Presidente Geometra *Paolo Mondelli*, assistito dai Vice Presidenti p.i.e. Cav. *Angelo Maiocchi* e p.i.e. *Egidio Tagliasacchi*, dal Segretario Rag. *Carlo Bollini* e dai Signori *Carlo Astolfi*, p.i.e. *Lino Bianchi*, p.i.e. *Vittorio Galfetti* e Geometra Comm. *Bruno Tettamanti*;

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI della Provincia di Como, aderente alla F.I.L.L.E.A., rappresentato dal Segretario, Sig. *Mario Lietti*;
la F.I.L.C.A. Provinciale di Como, aderente alla C.I.S.L. Federazione Italiana Costruzioni e affini, rappresentata dal Sig. *Cairoli Primo* e dal Sig. *Gagliardi Alfonso*. Assistiti dal Dott. *Pasquale Valsecchi*, Segretario Generale della C.I.S.L. di Como, dall'Avv. *Paolo Sala*, Segretario aggiunto della stessa:

premesso che l'art. 68 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 ha prorogato la efficacia dei contratti ed accordi territoriali integrativi al precedente c.c.n.l. 13 settembre 1957, fino al 31 dicembre 1961;

che detto c.c.n.l. 24 luglio 1959 ha introdotto alcune modifiche alla precedente regolamentazione nazionale e che pertanto anche l'accordo provinciale integrativo al c.c.n.l. 13 settembre 1957, deve essere opportunamente aggiornato;

viene convenuto quanto segue:

1) Il Contratto provinciale di lavoro 5 luglio 1955, integrativo al c.c.n.l. 18 dicembre 1954, aggiornato l'8 ottobre 1957 in base al c.c.n.l. 13 settembre 1957, è prorogato per tutta la durata del c.c.n.l. 24 luglio 1959 con le modifiche previste dallo stesso.

2) Il testo del contratto provinciale di lavoro 5 luglio 1955 aggiornato giusto i precitati contratti e da valere dal 1° gennaio 1960 fino a tutto il 31 dicembre 1961, quale integrativo al c.c.n.l. 24 luglio 1959, è allegato al presente verbale ed ha valore per le Imprese dell'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), marittime, fluviali, lacuali, lagunari e industrie affini, per le imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee); nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature, e gli operai da esse dipendenti, operanti nella provincia di Como.

Art. 1.

INCASELLAMENTO CATEGORIE - MINIMI DI PAGA

Con riferimento all'art. 5 del c.c.n.l. 24 luglio 1959, l'incasellamento delle categorie ed i rispettivi minimi della retribuzione in vigore dal 1° gennaio 1960, sono quelli riportati nelle seguenti tabelle.

ZONA *A*) — Comuni di: Como, Campione d'Italia, San Fermo della Battaglia, Cernobbio, Maslianico, Blevio, Lipomo, Grandate, Lucino, Tavernerio e Brunate.

Operai specializzati:

carpentiere:

superiore ai 20 anni	L.	218,20	orarie
dai 18 ai 20 anni	»	212,80	»

muratore, pontatore, ferraiolo, fabbro di cantiere, falegname, meccanico elettricista, suolino, posatore di piastrelle, rivestimentista, posatore linoleum, pavimenti legno, pavimenti mosaici comuni, piastrellista, cementista, scalpellino, stuccatore plafoni o pareti, lisciatore, riquadratore, verniciatori ed imbiancatori di 1ª, conducente rulli compressori stradali patentato, posatore di mattonelle di asfalto compresso:

superiore ai 20 anni	L.	215,80	orarie
dai 18 ai 20 anni	»	209,80	»

mosaicista per lavori decorativi, decoratori di insegne, imitatori di marmo e legno:

superiore ai 20 anni	L.	228,40	orarie
dai 18 ai 20 anni	»	222,40	»

stuccatore da banco, modellista, stuccatore a lucido:

superiore ai 20 anni	L.	221,20	orarie
dai 18 ai 20 anni	»	215,20	»

Operai qualificati:

muratore, carpentiere, piegaferro, pontatore, falegname, verniciatori ed imbiancatori di 2ª, asfaltista stradale:

superiore ai 20 anni	L.	193,90	orarie
dai 18 ai 20 anni	»	188,20	»
dai 16 ai 18 anni	»	164,70	»
inferiore ai 16 anni	»	134,90	»

Operai comuni (manovali specializzati):

aiuto pontatore, calcinarolo, addetto funzionamento macchinari, aiuto ferraiolo, badilante-terrazziere, gettatore, tubista, aiutante posatore pavimenti o rivestimenti, levigatore o lucidatore di pavimenti, aiutante asfaltista. apprendista posatore di mattonelle, bitumatore stradale, verniciatori ed imbiancatori di 3ª:

superiore ai 20 anni . . . . L. 175,70 orarie
dai 18 ai 20 anni . . . . . » 168,30 »

Manovali comuni:

manovali in genere, allievo conducente rulli compressori stradali:

superiore ai 20 anni . . . . L. 164,90 orarie
dai 18 ai 20 anni . . . . . » 154,30 »
dai 16 ai 18 anni . . . . . » 122,20 »
inferiore ai 16 anni . . . . » 93,30 »

garzoni imbianchini:

dai 14 ai 15 anni . . . . . L. 93,30 orarie
dai 15 ai 16 anni . . . . . » 95,90 »
dai 16 ai 17 anni . . . . . » 128,30 »

Addetti a lavori discontinui:

gruista addetto funzionamento, autista meccanico:

superiore ai 20 anni . . . . L. 1942,20 giorn.
dai 18 ai 20 anni . . . . . » 1888,20 »

autista conducente, motocarrista:

superiore ai 20 anni . . . . L. 1745,10 giorn.
dai 18 ai 20 anni . . . . . » 1693,80 »

magazziniere, carrettiere, guardiano o custode:

superiore ai 20 anni . . . . L. 1581,30 giorn.
dai 18 ai 20 anni . . . . . » 1514,70 »

ZONA *B*) — Per tutti gli altri Comuni della Provincia

Operai specializzati:

carpentiere:

superiore ai 20 anni . . . . L. 215,30 orarie
dai 18 ai 20 anni . . . . . » 209,30 »

muratore, pontatore, ferraiolo, fabbro di cantiere, falegname, meccanico elettricista, suolino, posatore di piastrelle, rivestimentista, posatore linoleum, pavimenti legno, pavimenti mosaici comuni, piastrellista, cementista, scalpellino, stuccatore plafoni o pareti, verniciatore ed imbiancatore di 1ª, conducente rulli compressori stradali patentato, posatore di mattonelle di asfalto compresso:

superiore ai 20 anni . . . . L. 212,50 orarie
dai 18 ai 20 anni . . . . . » 206,50 »

mosaicista per lavori decorativi, decoratori di insegne, imitatori di marmo e legno:

superiore ai 20 anni . . . . L. 224,20 orarie
dai 18 ai 20 anni . . . . . » 218,20 »

stuccatori da banco, modellista, stuccatore a lucido:

superiore ai 20 anni . . . . L. 217,50 orarie
dai 18 ai 20 anni . . . . . » 211,50 »

Operai qualificati:

muratore, carpentiere, piegaferro, pontatore, falegname, asfaltista stradale, verniciatori ed imbiancatori di 2ª:

superiore ai 20 anni . . . . L. 190,90 orarie
dai 18 ai 20 anni . . . . . » 185,20 »
dai 16 ai 18 anni . . . . . » 161,70 »
inferiore ai 16 anni . . . . » 131,90 »

Operai comuni (manovali specializzati):

aiuto pontatore, calcinarolo, addetto funzionamento macchinari, aiuto ferraiolo, badilante-terrazziere, gettatore, tubista, aiutante posatore pavimenti o rivestimenti, levigatore o lucidatore di pavimenti, aiutante asfaltista, apprendista posatore di mattonelle, bitumatore stradale, verniciatori e imbiancatori di 3ª:

superiore ai 20 anni . . . . L. 172,90 orarie
dai 18 ai 20 anni . . . . . » 165,50 »

Manovali comuni:

manovali in genere:

superiore ai 20 anni . . . . L. 162,30 orarie

allievo conducente rulli compressori stradali:

dai 18 ai 20 anni . . . . . L. 151,90 orarie
dai 16 ai 18 anni . . . . . » 120,50 »
inferiore ai 18 anni . . . . » 91,60 »

garzoni imbianchini:

dai 14 ai 15 anni . . . . . L. 91,50 orarie
dai 15 ai 16 anni . . . . . » 93,70 »
dai 16 ai 17 anni . . . . . » 126 — »

Addetti a lavori discontinui:

gruista addetto funzionamento, autista meccanico:

superiore ai 20 anni . . . . L. 1912,50 giorn.
dai 18 ai 20 anni . . . . . » 1858,50 »

autista conducente, motocarrista:

superiore ai 20 anni . . . . L. 1718,10 giorn.
dai 18 ai 20 anni . . . . . » 1666,80 »

magazziniere, carrettiere, guardiano o custode:

superiore ai 20 anni . . . . . L. 1556,10 giorn.
dai 18 ai 20 anni . . . . . . » 1489,50 »

L'autista meccanico, l'autista conducente ed il moto-carrista, non sono tenuti ad effettuare operazioni di carico e scarico degli automezzi.

Per le altre categorie di lavoratori non specificate nelle tabelle precitate, va fatto riferimento all'incasellamento del Contratto Nazionale 24 luglio 1959.

I lavoratori di cui alle declaratorie dell'art. 1, commi 1) e 2) del Contratto integrativo provinciale 18 marzo 1952 (vedasi allegato), attualmente retribuiti come operai specializzati o qualificati, non potranno essere declassati, salvo eventuali accordi che possono intervenire fra le parti.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro sarà regolato come segue:

	Inizio ore	Riposo ore	Termine lavoro ore	Totale ore lavorate
Gennaio . . .	8,30	1	16,30	7
Febbraio . . .	8 —	1	17 —	8
Marzo . . .	8 —	1	17 —	8
Aprile . . .	8 —	1	17 —	8
Maggio . . .	8 —	1	17 —	8
Giugno . . .	8 —	1	18 —	9
Luglio . . .	8 —	1	18 —	9
Agosto . . .	8 —	1	18 —	9
Settembre . .	8 —	1	17 —	8
Ottobre . . .	8 —	1	17 —	8
Novembre . .	8,30	1	16,30	7
Dicembre . .	8,30	1	16,30	7

Nella giornata di sabato l'orario di lavoro resta stabilito in quattro ore, salvo prolungamento dell'orario stesso, per recupero di eventuali ore perse per causa di forza maggiore.

Pertanto l'orario normale di lavoro risulta di quarantaquattro ore settimanali in media all'anno, suddivise come segue:

	Novembre Dicembre Gennaio	Febbraio–Marzo Aprile–Maggio Sett.–Ottobre	Giugno Luglio Agosto
Lunedì . . .	ore 7	ore 8	ore 9
Martedì . . .	ore 7	ore 8	ore 9
Mercoledì . .	ore 7	ore 8	ore 9
Giovedì . . .	ore 7	ore 8	ore 9
Venerdì . . .	ore 7	ore 8	ore 9
Sabato . . .	ore 4	ore 4	ore 4
Settimanali .	ore 39	ore 44	ore 49

Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia:

Ai sensi dell'art. 8 del c.c.n.l. 24 luglio 1959 l'orario normale degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, non può superare le 10 (dieci) ore giornaliere o le 60 (sessanta) ore settimanali salvo per i guardiani, portieri o custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntate anche in carovane, baracche o simili per i quali l'orario normale di lavoro non può superare le 12 ore giornaliere o le 72 ore settimanali.

Art. 3.

INDENNITÀ PER LAVORI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 24 luglio 1959, sono considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con maggiorazione sulla retribuzione globale (per gli operai che lavorano ad economia: paga di fatto + indennità di contingenza + indennità di mensa; per i cottimisti sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo) i seguenti:

1) i lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) . 7 %

2) lavori su scale aeree tipo Porta . . . . 10 %

3) lavori in pozzi neri preesistenti . . . . 10 %

4) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti . . . . 10 %

5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'Impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua di altezza superiore a 12 cm.) . . . 7 %

6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri . . . . . . 20 %

7) costruzione di pozzi a profondità:

a) da metri 3½ a metri 10 . . . . . . 15 %

b) oltre i metri 10 . . . . 20 %

8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . . . 5 %

9) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . . 6 %

10) lavori su scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio . 10 %

11) lavori di scavo in cimiteri in contatto con tombe maleodoranti . . . . 25 %

12) lavori di demolizione di strutture pericolanti . . . . 15 %

13) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento . . 7 %

14) lavori in galleria per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento anche se addetto al carico del materiale;

— ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio . . . 18 %

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;

— ai lavori di opere sussidiarie:

— al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione . . . . 12 %

c) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere gli impianti nei tratti e nelle ultimate, compresi i lavori di armamento ferroviario . . . . 10 %

15) lavori con martelli pneumatici e vibratori 5 %

Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 14), una ulteriore indennità del 5 % (cinque per cento).

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.

Per la esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve — non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'Impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo.

Le maggiorazioni però sono dovute soltanto ai lavoratori che compiono i lavori speciali disagiati in questione e non genericamente a quelli addetti ai lavori stessi e limitatamente al tempo di effettiva prestazione nei casi e nelle condizioni previste per i singoli lavori.

Art. 4.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 26 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 24 luglio 1959, si conviene quanto segue:

— l'indennità per lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita:

per lavori eseguiti oltre i 1000 metri sul livello del mare, 10 %.

Art. 5.

INDENNITÀ PER LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona, dovuta a norma dell'art. 24 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, è del 12 % sulla retribuzione globale (paga di fatto + indennità di contingenza + indennità di mensa).

Art. 6.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale di cui all'art. 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 25 luglio 1959, maggiorata della percentuale ferie, gratifica natalizia e festività (vedi art. 31 c.c.n.l. 24 luglio 1959), è fissata nella misura del 9,83 % della retribuzione globale (paga di fatto + indennità di contingenza + indennità di mensa).

La suddetta indennità dovrà essere accantonata e pagata agli operai con le stesse modalità stabilite nel susseguente art. 9, per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali ed infrasettimanali.

Art. 7.

INDENNITÀ DI MENSA

L'indennità sostitutiva di mensa di L. 20 giornaliere in vigore nella provincia di Como — art. 17 c.c.n.l. 24 luglio 1959 — frazionata ad ora in ragione di un ottavo in relazione ad un orario giornaliero di otto ore o di quel maggiore orario proprio di determinate categorie aventi prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia, deve essere aggiunta in cifra (L. 2,50 all'ora agli operai di produzione; L. 20 al giorno agli operai aventi mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia) ai minimi di paga base oraria o giornaliera di cui al precedente art. 1.

Art. 8.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

La quota oraria della indennità di contingenza si ottiene dividendo per quarantaquattro (media oraria settimanale) la somma delle sei giornate della indennità stessa.

La quota giornaliera dell'indennità di contingenza per i lavoratori addetti ai lavori discontinui è data dalla quota oraria precitata moltiplicata per nove.

Art. 9.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

La misura precentuale complessiva sulla retribuzione (paga di fatto + indennità di contingenza + indennità di mensa) di cui all'art. 34 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, è stabilito nel 21,80 %.

La suddetta percentuale complessiva del 21.80 % risulta così scomposta:

Gratifica natalizia	9,75 %
Ferie	5.45 %
Festività nazionali ed infrasettimanali .	6,60 %
Totale . . .	21,80 %

L'accantonamento dell'importo della percentuale deve essere effettuato unitamente a quello dell'indennità speciale di cui al precedente art. 6 alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza con versamenti mensili.

Il pagamento agli operai delle somme loro spettanti ed accantonate come sopra detto, sarà fatto come segue:

entro la prima decade di agosto l'ammontare delle percentuali accantonate durante il periodo: 1° ottobre-31 marzo;

entro il 20 dicembre l'ammontare delle percentuali maturate durante il periodo 1° aprile-30 settembre.

Art. 10.

CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA DI COMO FUNZIONAMENTO ED ASSISTENZA COLLATERALE

Le parti concordano di mantenere a carico del datore di lavoro e del lavoratore, un contributo paritetico nella misura dello 0,35 % da calcolarsi sull'ammontare della retribuzione (paga di fatto + indennità di contingenza + indennità di mensa) da versare alla Cassa Edile con quelle modalità che verranno fissate dalla stessa.

Detto contributo servirà a coprire le spese per il funzionamento della Cassa e la eventuale eccedenza per quelle assistenze che il Consiglio della Cassa Edile crederà opportuno deliberare a favore dei propri iscritti.

Complessivamente alla Cassa Edile l'Impresa verserà un importo pari al 32,45 % dell'ammontare della retribuzione (paga base di fatto + indennità di contingenza + indennità di mensa) di cui il 31,63 % per ferie, gratifica natalizia, festività e indennità speciale; 0,12 % a titolo di arrotondamento e 0,70 % quale contributo paritetico.

Al lavoratore verrà accreditato l'ammontare relativo alla percentuale del 31,75 %.

Durante il periodo di assenza per malattia, detta percentuale è ridotta al 14,15 %; per il periodo di assenza per infortunio, il 13,20 %; da computarsi sulla base dell'orario effettuato dal cantiere durante l'assenza del lavoratore; nel solo caso di sospensione totale dei lavori la percentuale sarà computata in base allo orario normale di lavoro di cui all'art. 2.

Art. 11.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

La liquidazione della indennità di anzianità di cui è oggetto l'art. 51 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, dovrà essere liquidata alla fine di ogni anno solare ed al termine del rapporto di lavoro.

L'applicazione del presente articolo lascia impregiudicato il contenuto dell'art. 54 del Contratto Nazionale 24 luglio 1959

Art. 12.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

All'operaio dimissionario per i primi otto mesi di anzianità ininterrotta, l'Impresa è tenuta a corrispondere una indennità di 1 ora di retribuzione (paga di fatto + indennità di contingenza + indennità di mensa) per ogni mese di servizio.

Per il periodo dopo gli otto mesi, all'operaio dimissionario competono le indennità di cui è oggetto l'articolo 52 del Contratto nazionale 24 luglio 1959.

Art. 13.

MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e delle trattenute che non rappresentano risarcimento di danni, applicato a norma degli artt. 48 e 49 del Contratto nazionale 24 luglio 1959, è devoluto a favore della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Como.

Art. 14.

RECLAMI

Qualsiasi reclamo sul salario o richiesta inerenti al rapporto di lavoro, debbono essere presentati dall'operaio, sotto pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro dell'operaio stesso, anzichè entro quattro previsti dall'art. 56 del Contratto nazionale 24 luglio 1959.

Art. 15.

APPRENDISTATO

Per quanto riguarda la durata dell'apprendistato ed i criteri per la determinazione dei minimi di paga da corrispondere agli apprendisti, si fa riferimento allo art. 53 del Contratto nazionale di lavoro 18 dicembre 1954 ed alla legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Art. 16.

SCUOLE

In riferimento all'art. 61 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, le Organizzazioni sindacali nomineranno una Commissione per lo studio pratico del problema.

Art. 17.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente Contratto collettivo integrativo è valido per tutto il territorio della Provincia di Como a decorrere dal 1° gennaio 1960, esso avrà la stessa durata e scadenza del c.c.n.l. 24 luglio 1959 e scadrà pertanto il 31 dicembre 1961.

Per la disdetta od il tacito rinnovo valgono le norme del citato contratto nazionale.

ALLEGATO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 18 MARZO 1953 PER GLI OPERAI EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI COMO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 22 DICEMBRE 1952

Il presente Contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, stipulato in Roma il 5 dicembre 1952, vale per tutto il territorio della provincia di Como per le imprese dell'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.) marittime, fluviali, lacuali, lagunari e industrie affini; imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature, e gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

Con riferimento all'art. 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, l'incasellamento delle categorie ed i rispettivi minimi di paga sono i seguenti:

1) *Operai specializzati*

Carpentiere:

	Minimi di paga
Como, Campione d'Italia, S. Fermo della Battaglia, Cernobbio, Maslianico, Blevio, Lipomo, Grandate, Lucino, Tavernerio e Brunate	50,30
per tutti gli altri comuni	46,80

Muratore, ferraiolo, fabbro cantiere, falegname, meccanico elettricista, suolino, posatore di piastrelle, rivestimentista, posatore linoleum, pavimenti mosaici comuni, piastrellista, cementista, scalpellino, lucidatore, stuccatore plafoni e pareti, lisciatore, riquadratore, verniciatore di prima:

Como, Campione d'Italia, S. Fermo della Battaglia, Cernobbio, Maslianico, Blevio, Lipomo, Grandate, Lucino, Tavernerio e Brunate	47,30
per tutti gli altri comuni	44 —

2) *Operai qualificati*

Muratore, carpentiere, pontatore, ecc. ecc., piegaferro,
apprendisti in genere di cui alla voce 1°), verniciatori ed imbiancatori di 2ª:

Como, Campione d'Italia, S. Fermo della Battaglia, Cernobbio, Maslianico, Blevio, Lipomo, Grandate, Lucino, Tavernerio e Brunate	42,70
per tutti gli altri comuni	39,70

(*Omissis*).

Visti il contratto, e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 1° OTTOBRE 1959 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE EDILI DI LECCO E ZONA DI GIURISDIZIONE

In Lecco, il 1° ottobre 1959

tra

l'Unione Industriali Lecchesi, rappresentata dai signori cav. uff. *Achille Todeschini*, ing. *Giosuè Todeschini*, geom. *Emanuele Molteni* e *Carlo Valassi*, assistiti dal Vice Direttore dell'Unione dott. *Federico Galcotti*

e

la Camera Confederale del Lavoro di Lecco, rappresentata dai signori *Pio Galli* e *Remo Viganò*

l'Unione Sindacale Lavoratori di Lecco, rappresentata dai signori *Vittorio Panzeri* e geom. *Mario Bianchi*

l'Unione Italiana del Lavoro di Lecco, rappresentata dal sig. *Giusto Forcellini;*

viene stipulato il presente Accordo integrativo, da valere per le Imprese Edili di Lecco e Zona di giurisdizione.

Art. 1.

MINIMI DI PAGA

Con riferimento all'art. 14 del c.c.n.l. del 24 luglio 1959, l'incasellamento delle categorie ed i rispettivi minimi di paga sono i seguenti:

	Lecco Lire	Circondario Lire
Operaio specializzato	209,93	209,11
Operaio qualificato	188,62	187,80
Operaio comune superiore ai 20 anni	170,41	169,65
Operaio comune dai 18 ai 20 anni	159,14	158,39
Operaio comune dai 16 ai 18 anni	125,84	125,09
Operaio comune dai 14 ai 16 anni	99,34	98,59
Manovale superiore ai 20 anni	159,87	159,22
Manovale dai 18 ai 20 anni	149,44	148,84
Manovale dai 16 ai 18 anni	118,41	117,91
Manovale inferiore ai 16 anni	83,78	83,38

Minimi salariali per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e costudia

	LECCO		
	per 10 ore Lire	per 9 ore Lire	per 8 ore Lire
Autisti, motoscafisti, motocarristi e infermieri patentati	1.697,58	1.603,27	1.508,96
Aventi altre mansioni:			
superiore ai 20 anni	1.533,69	1.448,48	1.363,28
dai 18 ai 20 anni	1.432,26	1.352,69	1.273,12
dai 16 ai 18 anni	1.132,56	1.069,64	1.006,72
dai 14 ai 16 anni	894,06	844,39	794,72

	CIRCONDARIO		
	per 10 ore Lire	per 9 ore Lire	per 8 ore Lire
Autisti, motoscafisti, motocarristi e infermieri patentati	1.690,20	1.596,30	1.502,40
Aventi altre mansioni:			
superiore ai 20 anni	1.526,85	1.442,02	1.357,20
dai 18 ai 20 anni	1.425,51	1.346,31	1.267,12
dai 16 ai 18 anni	1.125,81	1.063,26	1.000,72
dai 14 ai 16 anni	887,31	838,01	788,72

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

Con riferimento all'art. 7 del contratto nazionale, l'orario di lavoro giornaliero sarà regolato come segue:

	Inizio ore	Riposo ore	Termine ore	Totale ore lavorative
Gennaio	8,30	1	16,30	7
Febbraio	8 —	1	17 —	8
Marzo	8 —	1	17 —	8
Aprile	8 —	1	17 —	8
Maggio	8 —	1	17 —	8
Giugno	8 —	1	18 —	9
Luglio	8 —	1	18 —	9
Agosto	8 —	1	18 —	9
Settembre	8 —	1	17 —	8
Ottobre	8 —	1	17 —	8
Novembre	8,30	1	16,30	7
Dicembre	8,30	1	16,30	7

Nella giornata di sabato l'orario di lavoro resta stabilito in 4 ore, salvo prolungamento dell'orario stesso, sempre entro i limiti del periodo massimo stabilito, dal secondo comma dell'art. 13 del Contratto Nazionale, per recupero di eventuali ore, perdute per cause di forza maggiore.

Le ditte, per particolare necessità di lavoro, hanno facoltà di apportare eventuali variazioni di orario, purchè questo ultimo resti nei limiti delle norme di legge e di quanto stabilito nel presente accordo.

In dipendenza di quanto sopra stabilito l'orario normale di lavoro risulta, in media, di 44 ore settimanali, suddivise come segue:

	Novembre Dicembre Gennaio ore	Febbraio-Marzo Aprile-Agosto Sett.-Ottobre ore	Maggio Giugno Luglio ore
Lunedì	7	8	9
Martedì	7	8	9
Mercoledì	7	8	9
Giovedì	7	8	9
Venerdì	7	8	9
Sabato	4	4	4
Settimanali	39	44	49

L'indennità di contingenza seguiterà ad essere calcolata in quarantottesimi.

Art. 3.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del c.c.n.l. sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti, e gli operai che li compiono devono essere retribuiti con le percentuali di maggiorazione sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale) indicate a fianco di ciascuno di essi:

Lavori sui ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione), 8 %;

Lavori su scale aeree tipo Porta, 10 %;

Lavori in pozzi neri preesistenti, 13 %;

Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti, 14 %;

Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua di altezza superiore a 12 cm., 10 %;

Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a tre metri, 18 %;

Costruzione di pozzi a profondità:

a) da m. 3,50 a 10, 18 %;

b) oltre i 10 metri, 20 %;

Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora), 2 %;

Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario, 4 %;

Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai 5 m. e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio, 9 %;

Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe, 5 %;

Lavori di demolizione di strutture pericolanti, 10 %;

Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento, 7,50 %;

Lavori in galleria, per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie, 6 %;

Lavori eseguiti con martelli pneumatici, 5 %.

Dichiarazione a verbale.

Le parti convengono di soprassedere alla determinazione delle percentuali di maggiorazione delle retribuzioni per le voci escluse dal presente accordo, in considerazione del fatto che detti lavori non ricorrono, in linea di massima, nella zona di Lecco.

Le parti si dichiarano d'accordo di procedere, tempestivamente, alla determinazione della percentuale relativa anche ad uno solo dei lavori in questione, qualora se ne presentasse la necessità, durante la validità del presente accordo.

Art. 4.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Per i lavori di cui all'art. 26 del Contratto Collettivo Nazionale, vengono omesse le percentuali di maggiorazione, convenendo le parti che queste saranno oggetto di particolari pattuizioni, qualora se ne presentasse la necessità.

Art. 5.

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona, dovuta a norma dell'art. 24 del Contratto Collettivo Nazionale è del 10 % sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale).

Art. 6.

MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e delle trattenute, che non rappresentino risarcimento di danni, applicate a norma dell'art. 48 del Contratto Nazionale, è devoluto alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della provincia di Como.

Art. 7.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità speciale e indennità di mensa), di cui all'articolo 34 del Contratto Nazionale, per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, è stabilita nel 21,25 % con decorrenza dal 1° gennaio 1960.

La suddetta percentuale complessiva del 21,25 % risulta così scomposta:

Gratifica natalizia	9,50 %
Festività nazionali ed infrasettimanali .	6,45 %
Ferie	5,30 %
Totale	21,25 %

L'importo della detta percentuale deve essere versato alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Como.

Art. 8.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per le caratteristiche dell'industria edilizia, di cui all'art. 15 del Contratto Nazionale, resta invariata nella misura del 6,96 %, e va corrisposta sulla paga base di fatto e sull'indennità di contingenza, per le ore di lavoro effettivamente prestate.

L'importo della detta percentuale deve essere versato alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Como, unitamente all'importo della percentuale di cui all'articolo precedente.

Art. 9.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto collettivo è valido per tutto il territorio di Lecco e zona di giurisdizione.

Esso avrà la durata e scadenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 24 luglio 1959.

Per la disdetta o il tacito rinnovo, valgono le norme del citato Contratto Nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 28 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI CREMONA

In Cremona, addì 28 settembre 1959,

premesso che con l'art. 68 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 13 settembre 1957 è stata prorogata fino al 31 dicembre 1959 l'efficacia del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 29 agosto 1955, Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale 18 dicembre 1954;

che lo stesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 13 settembre 1957 ha introdotto alcune variazioni nelle norme previste dal detto Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro 29 agosto 1955;

che le trattative per il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Operai Edili, si sono concluse il 24 luglio 1959, confermando il testo del precedente Contratto 13 settembre 1957 e apportando al nuovo Contratto solo alcune varianti ed aggiunte; si rende necessario l'aggiornamento del summenzionato Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro 29 agosto 1955;

il COLLEGIO IMPRESE EDILI CAPIMASTRI ED AFFINI della provincia di Cremona, rappresentato dal Presidente cav. uff. *Guido Carminati,* dal Vice Presidente cav. uff. p.i.e. *Adelio Brambilla,* dal sig. *Renzo Seghizzi,* assistiti dal Segretario del Collegio stesso sig. *Aldo De Micheli* e dal rag. *Luigi Roncaglio,* funzionario dell'Associazione Industriali locale;

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, DELL'EDILIZIA ED INDUSTRIE AFFINI - F.I.L.L.E.A., rappresentata dal Segretario Provinciale sig. *Manzini Angelo,* assistito dal sig. *Renzo Zaffanella* della Camera del lavoro;

la UNIONE ITALIANA DEL LAVORO - U.I.L. - Camera Sindacale Provinciale di Cremona, rappresentata dal Segretario Provinciale sig. m. *Occhio Franco;*
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI - F.I.L.C.A. - Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, rappresentata dal sig. m. *Mario Tinti* dell'Unione Sindacale Provinciale;

si danno reciprocamente atto che con decorrenza 1° gennaio 1960 ad integrazione del C.C.N.L. 24 luglio 1959, valgono in tutto il territorio della Provincia di Cremona, per le Imprese dell'Industria Edilizia ed Affini e per gli operai da esse dipendenti, le Norme Collettive di Lavoro di cui in appresso, ferme restando le condizioni previste dall'art. 9 del presente Accordo.

Art. 1.

MINIMI DI PAGA BASE ORARIA E QUALIFICHE

Con riferimento all'art. 14 del C.C.N.L. 24 luglio 1959 l'incasellamento delle categorie ed i rispettivi minimi di paga base oraria, comprensivi della indennità di caropane per lavori pesanti (L. 3,75 orarie), e dell'indennità sostitutiva di mensa (L. 20 giornaliere o L. 2,50 orarie), in vigore dal 1° gennaio 1960, sono i seguenti:

TABELLA *A*

Valevole in tutti i Comuni escluso Crema

QUALIFICHE

	Minimo di paga base	Indennità di mensa	totale
Operaio specializzato . .	197,33	2,50	199,83
Operaio qualificato . . .	177,40	2,50	179,90
Operaio comune (manovale specializzato) . . .	160,19	2,50	162,69
Manovale oltre i 20 anni .	150,34	2,50	152,84
Manovale dai 18 ai 20 anni	140,50	2,50	143 —
Manovale dai 16 ai 18 anni	111,35	2,50	113,85
Garzone dai 14 ai 16 anni	77,83	2,50	80,33

TABELLA *B*

VALEVOLE PER IL SOLO COMUNE DI CREMA

	Minimo di paga base	Indennità di mensa	totale
Operaio specializzato . .	210,08	2,50	212,58
Operaio qualificato . . .	188,79	2,50	191,29
Operaio comune (manovale specializzato) . . .	170,57	2,50	173,07
Manovale oltre i 20 anni .	160,02	2,50	162,52
Manovale dai 18 ai 20 anni	149,58	2,50	152,08
Manovale dai 16 ai 18 anni	118,49	2,50	120,99
Garzone dai 14 ai 16 anni	82,75	2,50	85,25

Art. 2.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA

Con riferimento all'art. 17 del C.C.N.L. 24 luglio 1959 le parti contraenti convengono che l'indennità sostitutiva di mensa fissata in L. 20 giornaliere venga frazionata ad ora e riportata in cifre (L. 2,50 orarie) nei minimi di paga base di cui al precedente art. 1 per cui con la corresponsione dei predetti minimi di paga base si intende senz'altro assolto anche ogni onere di pagamento dell'indennità sostitutiva di mensa.

Art. 3.

OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O CUSTODIA

Si stabilisce che i seguenti lavoratori:

a) *Autista meccanico*: venga retribuito come operaio specializzato;

b) *Autista non meccanico*: venga retribuito come operaio qualificato;

c) *Guardiano o custode*: venga retribuito come manovale comune.

Al guardiano notturno spetta, in aggiunta alla retribuzione normale, una percentuale (8 %) su paga, contingenza e indennità speciale per le ore di lavoro comprese fra le 22 e le 6 (esclusa ogni altra percentuale per il lavoro ordinario notturno), in base all'art. 8 del C.C.N.L. 24 luglio 1959, quarto comma.

Per gli operai di produzione che pernottano nel cantiere, si fa riferimento alle norme stabilite dall'art. 8 del C.C.N.L. 24 luglio 1959.

Per il *Capo-squadra* si fa riferimento a quanto è detto nell'art. 5 del C.C.N.L. 24 luglio 1959 ultimi due commi.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO

Con riferimento all'art. 7 del C.C.N.L. 24 luglio 1959, si conviene di stabilire l'orario di lavoro sulla base media annuale di ore 44,666 settimanali, suddivise nei seguenti periodi dell'anno:

Gennaio-Febbraio-Novembre-Dicembre, ore 40 settimanali;

Marzo-Ottobre, ore 44 settimanali;

Aprile-Maggio-Giugno-Luglio-Agosto-Settembre ore 48 settimanali.

N.B. - Le ore effettuate oltre l'orario normale suddiviso come sopra per ogni singolo periodo saranno considerate straordinarie e verranno retribuite nel modo seguente:

Paga base - Contingenza: maggiorata della prescritta percentuale contrattuale del 27 %, più 7,55 % indennità speciale e 22,30 % per ferie, gratifica e festività. Totale percentuali 56,85 % da computarsi su paga base e contingenza.

Art. 5.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del C.C.N.L. 24 luglio 1959, sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti e agli operai che li compiono, spettano le maggiorazioni sulla paga base, indennità di contingenza e indennità speciale, indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini cavallo, e comunque in sospensione) . . 9 %

2) Lavori su scale aeree tipo porta . . . 12 %

3) Lavori in pozzi neri preesistenti . . . 12 %

4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti . . . . 15 %

5) Lavori in acqua . . . . 9 %

6) Costruzione di pozzi a profondità superiore a 5 metri e spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore ai 3 metri . 24 %

7) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezza giornata (compresa la prima mezz'ora) . 3 %

8) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . . . . 5 %

9) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai 5 metri e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio . . . . 12 %

10) Lavori di scavo in cimiteri in contatto con tombe . . . . 5 %

11) Lavori di demolizione di strutture pericolanti . . . . 10 %

12) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 8 %

13) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di punteggi esterni, con la lavorazione di sopramano ed a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento ove esista o dal tetto del fabbricato, se il camino è incorporato al fabbricato stesso . . . . 18 %

14) Lavori eseguiti con martelli pneumatici . 5 %

15) Lavori in cassoni ad aria compressa:

da 0 a 10 metri . . . . 35 %

da oltre 10 metri e fino a 16 . . . . 44 %

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore; esse saranno corrisposte non ostante i mezzi protettivi forniti dall'Impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione dell'opera nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 6.

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità dei lavori fuori zona, dovuta a norma dell'art. 24 del C.C.N.L. 24 luglio 1959, viene fissata nella misura del 10 % e computata su: paga base, indennità di contingenza e indennità speciale.

L'indennità di cui sopra si intende che deve essere corrisposta anche ai lavoratori addetti alla bitumatura ed asfaltatura.

Le eventuali spese di vitto, alloggio e viaggio, saranno rimborsate conformemente a quanto è previsto nel richiamato art. 24.

Art. 7.

MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e delle trattenute che non presentano il risarcimento di danni, applicate a norma dell'art. 49 del C.C.N.L. 24 luglio 1959, è devoluto a favore della Scuola Professionale Edili.

Art. 8.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

La misura percentuale complessiva di cui all'art. 34 del C.C.N.L. 24 luglio 1959, per corrispondere agli operai il trattamento economico per: ferie, gratifica natalizia e festività viene fissata nella misura del 22,30 %.

La suddetta percentuale complessiva del 22,30 % risulta così composta:

Gratifica natalizia	10 — %
Ferie	5,60 %
Festività nazionali e infrasettimanali (1 nazionale - 3 già nazionali e 13 infrasettimanali)	6,70 %
Totale	22,30 %

Detta percentuale va calcolata sui seguenti elementi della retribuzione: paga base — contingenza — indennità speciale e indennità di mensa (già compresa nella paga base).

Art. 9.

ACCANTONAMENTO PERCENTUALE 22,30 % ALLA CASSA EDILE

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 62 del C.C.N.L. 24 luglio 1959, le parti convengono di istituire la « Cassa Edile » per l'accantonamento delle somme dovute ai lavoratori per gratifica natalizia, ferie e festività nazionali e infrasettimanali.

Considerato indispensabile per il buon funzionamento della « Cassa Edile » che tutte le aziende edili operanti nel territorio della Provincia di Cremona — associate e non associate al Collegio Imprese Edili di Cremona — ivi compresi i Consorzi e le Cooperative Edili anche esse operanti nella circoscrizione della Provincia di Cremona, abbiano ad effettuare presso la stessa l'accantonamento della somma di cui sopra, si conviene che il funzionamento « Cassa Edile » avrà inizio tre mesi dopo che il presente Contratto Integrativo avrà ottenuto il riconoscimento giuridico previsto dalla legge 14 luglio 1959, n. 741.

Le parti stipulanti il presente Accordo convengono infine di versare alla « Cassa Edile », per assicurarne una buona gestione, un contributo paritetico nella misura dello 0,15 % rispettivamente a carico del datore di lavoro e dallo 0,15 % a carico del lavoratore, da conteggiarsi sulla retribuzione globale.

Detta contribuzione avrà inizio con la data in cui il presente accordo otterrà validità giuridica.

Art. 10.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per le caratteristiche dell'industria edilizia, di cui all'art. 15 del C.C.N.L. 24 luglio 1959, è fissata nella misura del 7,55 % da computare su paga base e indennità di contingenza.

La suddetta indennità sarà corrisposta ad ogni periodo di paga unitamente agli altri emolumenti.

Art. 11.

APPRENDISTATO

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 60 del C.C.N.L. 24 luglio 1959, viene convenuto che per gli apprendisti in possesso dell'attestato rilasciato dalla Scuola Professionale Edile, il periodo di apprendistato è fissato nel modo seguente:

Assunti in età dai 14 ai 15 anni: durata apprendistato anni 3;

Assunti in età dai 15 ai 17 anni: durata apprendistato anni 2;

Assunti in età dai 17 ai 18 anni: durata apprendistato anni 1.

In via di massima l'apprendista non sarà adibito all'esecuzione di lavori a cottimo.

Art. 12.

SCUOLE

Il contributo per le Scuole Professionali Edili, a norma dell'art. 61 del C.C.N.L. 24 luglio 1959, rimane immutato nella misura dello 0,35 % sulla retribuzione globale corrisposta agli operai.

Detto contributo dovrà essere versato all'I.N.A.I.L. sede di Cremona, con le modalità già in atto.

Dichiarazione a verbale.

Le parti stipulanti concordano che in prosieguo di tempo, per quanto riguarda la estensione nei principali centri della Provincia di Cremona di corsi domenicali per muratori, danno mandato all'apposito Consiglio di Amministrazione della Scuola di studiare le possibilità per realizzare la istituzione di nuovi Corsi.

Art. 13.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente Contratto Integrativo Provinciale è valido per tutto il territorio della Provincia di Cremona a decorrere dal 1° gennaio 1960.

Esso avrà la stessa durata e scadenza del C.C.N.L. 24 luglio 1959.

Per la disdetta e il tacito rinnovo, valgono le norme del citato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 30 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Mantova, addì 30 settembre 1959

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DI MANTOVA, Collegio Appaltatori e Capimastri, rappresentata dal Presidente dello stesso geom. *Silvio Bottoli*, assistito dal dottor *Giulio Pauletti*, Direttore dell'Associazione;

l'UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI, Gruppo Muratori e Piccoli Capimastri, rappresentata dal sig. *Massimiliano Soltazzi*, assistito dal geom. *Italo Bertelli*, Direttore dell'Unione stessa;

l'UNIONE MANTOVANA DELLE COOPERATIVE, rappresentata dal cav. per. agr. *Flavio Lanzani*, Direttore della stessa, assistito dal geom. *Aldo Sartori*;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE COOPERATIVE E MUTUE, rappresentata dal sig. *Giovanni Pitocchi*;

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, Sindacato Provinciale della F.I.L.E.A., rappresentata dal suo Segretario *Severino Scardovelli*, assistito dai signori *Gianni Monfardini* e *Cesare Mignoni*;

l'UNIONE PROVINCIALE SINDACALE, Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni ed Affini, rappresentata dal suo Segretario sig. *Sergio Truzzi*, assistito dal signor *Mario Morra*, Segretario provinciale della C.I.S.L.;

l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI, Camera Provinciale di Mantova, rappresentata dal suo Segretario sig. *Veniero Bedotti*, assistito dalla sig.na *Armanda Grassi*;

visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai edili ed affini stipulato in Roma il 24 luglio 1959 si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

QUALIFICHE

Facendo riferimento a quanto disposto all'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale, si conferma che le qualifiche degli operai dell'industria edile della Provincia di Mantova, sono le seguenti:

1) *Muratore, carpentiere o ferraiolo*: è considerato colui che esegue in modo soddisfacente qualunque lavoro di carattere murario, di carpentiere o di ferraiolo;

2) *Apprendista*: è colui che non ha due anni di lavoro da muratore oppure che avendo raggiunto i due anni non esegue in modo soddisfacente qualunque lavoro di carattere murario, di carpentiere o di ferraiolo;

3) *Manovali specializzati*: (operai comuni) si intendono, oltre ai lavoratori aventi le qualifiche specificate nel citato art. 5 del Contratto Nazionale, gli operai che svolgono le seguenti mansioni:

— spondino (anzichè terrazziere);

— aiutanti muratori in genere (addetti alle raschiature e scialbature, rimaneggiamento dei tetti, rifinitura degli intonaci, ecc);

— aiutanti ferraioli, auitanti carpentieri, aiutanti pontieri;

— addetti al funzionamento di macchinari in genere;

— uomini che comunque nella loro attività non svolgono prevalentemente mansioni di manovalanza.

Art. 2.

MINIMI DI RETRIBUZIONE CONGLOBATA E INDENNITÀ DI CONTINGENZA

I minimi della retribuzione conglobata in vigore nella Provincia di Mantova a partire dal 1° gennaio 1960, a seguito dell'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale 24 luglio 1959, tenuto conto della situazione salariale esistente nella nostra Provincia, sono quelli riportati nella tabella allegata, che fa parte integrante del presente Accordo Integrativo.

A detti minimi vanno aggiunte le quote dell'indennità di contingenza in vigore, che — per gli operai edili — verranno calcolate, come per il passato, moltiplicando per sei la contingenza giornaliera per il settore dell'industria e dividendola per quarantaquattro ore settimanali.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

A norma dell'art. 7 del Contratto Nazionale di Lavoro rimane confermato per la Provincia di Mantova l'orario di lavoro già precedentemente in atto e che si riporta nella seguente tabella:

	Novembre Dicembre Gennaio ore	Febbraio-Marzo Aprile-Maggio Sett.-Ottobre ore	Giugno Luglio Agosto ore
Lunedì	7	8	9
Martedì	7	8	9
Mercoledì	7	8	9
Giovedì	7	8	9
Venerdì	7	8	9
Sabato	4	4	4
Totale	39	44	49

Nella giornata di sabato l'orario normale di lavoro è di 4 (quattro) ore: si precisa che nella giornata di sabato, l'impresa può far compiere, in caso di necessità, anche un numero di ore superiori alle 4, corrispondendo però agli operai la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario diurno a norma dell'art. 22 del Contratto Nazionale (27 % sulla retribuzione globale: retribuzione conglobata, indennità di contingenza e indennità speciale).

Art. 4.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Per i lavori speciali e disagiati, di cui all'art. 23 del Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro, vengono stabilite le seguenti percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla paga globale (retribuzione conglobata, indennità di contingenza e indennità speciale):

1) Lavori su ponti mobili o sospensioni (bilacini cavallo o comunque in sospensione) . 10 %

2) Lavori su scale aeree tipo porta . . . 15 %

3) Lavori in pozzi neri preesistenti . . . 15 %

4) Lavori per fognature nuove in gallerie e lavori di riparazione espurgo di fognature preesistenti . . . . 14 %

5) Lavori in acqua . . . . 10 %

6) Espurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri . . . . 18 %

7) Costruzione di pozzi a profondità:

a) da m. 3,50 a m. 10 . . . . 18 %

b) oltre ai 10 metri . . . . 20 %

8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve, quando le lavorazioni continuano oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . . . 2 %

9) Sgombero della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . . . . 4 %

10) Lavori di scavo a sezioni obbligate ristrette, a profondità superiori ai m. 5, eseguiti in condizioni di effettivo disagio . . . . . . 10 %

11) Lavori di scavo in cimiteri, in contatto di tombe . . . . 5 %

12) Lavori di demolizione di strutture pericolanti . . . . 10 %

13) Lavori in galleria, per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . . . . . 6 %

14) Lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 metri . . . . 48 %

b) da oltre 10 a 16 metri . . . . . . 60 %

c) da oltre 16 a 22 metri . . . . . . 102 %

d) oltre ai 22 metri . . . . 132 %

Per la costruzione di camini in muratura e per la costruzione di piani inclinati con pendenze del 60 % ed oltre, le parti, tenuta presente la situazione di fatto, ritengono di non addivenire alla determinazione della relativa percentuale di maggiorazione; qualora se ne presentasse la necessità, verrà applicata la percentuale relativa concordata per la provincia di Milano.

Si conferma che le percentuali di cui al presente articolo — eccezione fatta per quelle relative alla pioggia o neve — non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore: esse vanno corrisposte nonostante i mezzi protettivi forniti dall'Impresa — ove necessario — *soltanto per il tempo di effettiva prestazione* d'opera, nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 5.

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona, dovuta a norma dell'art. 24 del Contratto Collettivo Nazionale è stabilita nella percentuale del 10 % sulla retribuzione globale (retribuzione conglobata, indennità di contingenza e indennità speciale).

Art. 6.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA, FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione globale di fatto, di cui all'art. 31 del Contratto Collettivo Nazionale, da corrispondere agli operai quale trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e le festività è stabilita per la Provincia di Mantova nel 22.30 %.

La suddetta percentuale complessiva del 22.30 % risulta così composta:

per gratifica natalizia	10 — %
per ferie	5.60 %
per festività nazionali ed infrasettimanali	6.70 %
Totale	22.30 %

La suddetta percentuale verrà calcolata secondo le modalità di cui all'art. 31 del Contratto Nazionale e verrà accantonata dalle imprese presso un Istituto bancario di fiducia, oppure verrà corrisposta su eventuale richiesta dei lavoratori ad ogni periodo di paga.

Nel primo caso il pagamento agli operai delle somme loro spettanti ed accantonate come sopra detto, sarà fatto in occasione di Ferragosto (dal 1° al 15 agosto) e di Natale (dal 15 al 31 dicembre), per le somme maturate e conteggiate fino a tali periodi salvo la liquidazione totale all'atto del licenziamento.

Art. 7.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

A norma dell'art. 51 del Contratto Nazionale di Lavoro l'indennità di licenziamento, ove non sia maturato il periodo di un anno intero, spetta all'operaio licenziato nella misura di 6 ore per ogni mese intero di anzianità ininterrotta. Per le frazioni di mese le parti concordano che la indennità stessa venga corrisposta all'operaio licenziato nella misura di una ora e mezza per ogni settimana intera di anzianità maturata.

Art. 8.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per le caratteristiche dell'industria edilizia, di cui all'art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale, viene fissata per la Provincia di Mantova nella misura del 9 % sulle retribuzioni conglobate e indennità di contingenza.

Art. 9.

APPRENDISTATO

Con riferimento a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 60 del Contratto Nazionale di Lavoro, si stabilisce che per gli apprendisti in possesso della licenza o del diploma di primo grado, rilasciato dalla Scuola Provinciale degli Edili, il periodo di apprendistato è ridotto di un anno.

Si concorda altresì che le ditte, nell'assunzione degli apprendisti, daranno la precedenza a quelli che hanno frequentato con esito positivo i corsi della Scuola Provinciale Apprendisti Edili.

Art. 10.

SCUOLA

A norma dell'art. 61 del Contratto Nazionale di Lavoro, il contributo per la Scuola Provinciale Apprendisti Edili viene fissato nella misura del 0,40 % sulla retribuzione globale corrisposta agli operai e soggetta al contributo dell'I.N.A.I.L.

Il predetto contributo dovrà essere versato presso l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, a disposizione del Consiglio d'Amministrazione della Scuola Provinciale Apprendisti Edili.

Art. 11.

CASSA OPERAI EDILI

A norma di quanto disposto dall'art. 62 del Contratto Nazionale di Lavoro è istituita una Cassa Operai Edili; il contributo per detta Cassa è fissato nella misura del 0,50 % (di cui 0,30 % a carico dei datori di lavoro e 0,20 % a carico dei lavoratori) sulla retribuzione globale corrisposta agli operai e soggetta al contributo dell'I.N.A.I.L.

La quota a carico dei lavoratori verrà trattenuta dalle imprese sulle retribuzioni spettanti ai lavoratori stessi in occasione della corresponsione periodica del salario; tale trattenuta sarà registrata sia a libro paga, sia sulle buste paga.

Tale contributo verrà versato — come quello per la Scuola Apprendisti Edili, di cui all'articolo precedente — presso l'I.N.A.I.L.

Le parti si riservano di addivenire quanto prima alla formulazione di apposito Statuto e Regolamento per l'amministrazione della Cassa in parola.

Art. 12.

INDENNITÀ DI MENSA

L'indennità di mensa in vigore per gli operai edili del Comune e della Provincia di Mantova, viene confermata nella misura unica di L. 20 giornaliere, pari a L. 2,50 orarie.

Art. 13.

RISPETTO NORME E TARIFFE

Si precisa e conferma che tutte le disposizioni normative e salariali nonchè le tariffe contrattuali derivanti dal presente Accordo Provinciale Integrativo si dovranno applicare a tutti i lavoratori del settore dell'edilizia ed affini — residenti o non residenti nella nostra Provincia — che comunque prestino la loro opera nel territorio della Provincia di Mantova alle dipendenze di Imprese edili sia Provinciali, che provenienti da altre Provincie.

In particolare le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a far richiedere da parte degli operai lavoranti in proprio o riuniti in cooperative di fatto, per i lavori da essi eseguiti, le tariffe orarie del costo della mano d'opera, calcolate dal Collegio Appaltatori e Capimastri e riconosciute dall'Ufficio del Genio Civile di Mantova.

Art. 14.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente Accordo Provinciale Integrativo è valido per tutto il territorio della Provincia di Mantova; esso entra in vigore a tutti gli effetti con il 1° gennaio 1960 ed avrà la medesima durata e scadenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959, intendendosi che per la sua disdetta e tacito rinnovo valgono le stesse norme del predetto Contratto.

Tabella delle retribuzioni minime conglobate in vigore dal 1° gennaio 1960 per gli operai edili provincia di Mantova

	Retribuzioni minime nazionali	Superminimi provinciali (1)	Totale retribuzione conglobata
Muratori (2)	190,88	9,30	200,18
Apprendisti (3):			
superiori ai 20 anni	171,16	9,25	180,41
dai 18 ai 20 anni .	166,21	8,35	174,56
Manovali specializzati:			
superiori ai 20 anni	154,51	9,20	163,71
dai 18 ai 20 anni .	144,29	8,20	152,49
Manovali comuni:			
superiori ai 20 anni	144,72	9,25	153,97
dai 18 ai 20 anni .	135,31	9,55	144,80
dai 16 ai 18 anni .	107,19	10,70	117,89
Garzoni:			
dai 14 ai 16 anni .	74,96	9,50	84,46

Retribuzioni giornaliere (4)

	Retribuzioni minime nazionali	Superminimi provinciali (1)	Totale retribuzione conglobata
Guardiani notturni e autisti meccanici .	1.527,04	74,40	1.601,44
Autisti e carrettieri .	1.369,28	74 —	1.443,28
Custodi e magazzinieri	1.236,08	73,60	1.309,68

(1) Le differenze provinciali consistono nei seguenti elementi:

— superminimi di categoria, differenze in più dell'indennità di contingenza oraria spettante agli operai dell'edilizia, alla data del 1° giugno 1954, a seguito del conteggio della indennità stessa, su 44 ore settimanali anzichè su 48, quote di indennità di caro-pane superiori alle 20 lire giornaliere.

(2) Ed altri operai specializzati.

(3) Ed altri operai qualificati.

(4) Calcolate su otto ore.

Visto il contratto e la tabella che precedono,
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 22 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MILANO

In Milano, addì 22 settembre 1959

tra

il COLLEGIO DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI della Provincia di Milano, rappresentato dal suo Presidente dott. ing. *R. Ranza*, assistito dal Vice Presidente p.i.e. *G. Rusconi*, dal Direttore rag. *G. Manganaro*, e dai signori dott. *A. Grugni* e dott. *V. Bosone*, Funzionari del Collegio stesso

e, in ordine alfabetico,

la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - U.I.L. - Fe.N.E.A.L. - Sindacato Provinciale Edili ed Affini di Milano, rappresentata da Segretario sig. *A. Di Nuzzo*, assistito da una Delegazione di operai composta dai signori *G. Cinquini*, *G. Arzuffi*, *G. Simonini*, *L. Salvo*;
la FEDERAZIONE PROVINCIAZE LAVORATORI LEGNO EDILI ED AFFINI F.I.L.L.E.A., rappresentata dal Segretario responsabile *E. Franzi*, e dai Segretari Provinciali *F. Lucini* e *G. Bontempi*, e dai signori *E. Parigi*, *G. Mina*, *V. Spinazzi*, *E. Visconti*, *E. Bertè*, assistiti da una Delegazione di operai composta dai signori *R. Cuffari*, *L. Solero*, *P. Rotta*, *L. Beretta*, *V. Galli*, *E. Panzeri*, *C. Piccrno*;

il SINDACATO FERROVIERI ITALIANI - S.F.I. - Raggruppamento Appalti Ferroviari, rappresentato dai signori *A. Biguroli*, *G. Tortorella*;

il SINDACATO LAVORATORI DELL'EDILIZIA aderente alla FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A., rappresentato dal Segretario sig. *G. Buelli* e dal Vice Segretario sig. *D. Selmi*;

premesso che il 24 luglio 1959 dalle competenti Organizzazioni Sindacali Nazionali di Categoria è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini, avente efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1960, venendo a scadere il 31 dicembre 1959 il precedente contratto collettivo nazionale di lavoro 13 settembre 1957;

il nuovo c.c.n.l. 24 luglio 1959 ha apportato modifiche alla precedente regolamentazione nazionale di cui al citato c.c.n.l. 13 settembre 1957;

visto l'art. 68 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, concernente gli accordi locali;
tenuto presente il contratto collettivo di lavoro 7 ottobre 1957 per la provincia di Milano, integrativo del menzionato c.c.n.l. 13 settembre 1957;

ritenuta la necessità di aggiornare il citato contratto provinciale 7 ottobre 1957, in relazione alle modifiche apportate dal c.c.n.l. 24 luglio 1959;

si stipula il presente accordo collettivo provinciale di lavoro, integrativo del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della provincia di Milano per le Imprese dell'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), e delle industrie affini all'edilizia; per le Imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee), nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature, e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

DOCUMENTI

In aggiunta ai documenti personali di lavoro, di cui all'art. 2 del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959 l'operaio deve presentare il libretto di paga emesso dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano.

Qualora l'operaio ne fosse sprovvisto, l'Impresa deve provvedere a farglielo rilasciare.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

In conformità a quanto disposto dall'art. 7 del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959, l'orario normale di lavoro rimane confermato secondo le norme che seguono.

Norme per tutti gli operai, esclusi quelli addetti ai lavori di asfaltature, coperture impermeabili e lavori ferroviari e tramviari.

L'orario normale di lavoro effettivo è di quarantaquattro ore settimanali in media nell'anno.

In considerazione della stagionalità dell'industria, esso viene determinato in:

— 39 ore settimanali per i mesi di gennaio, novembre, dicembre: 7 ore al giorno dal lunedì al venerdì compreso e 4 ore il sabato;

— 44 ore settimanali per i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre: 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì compreso e 4 ore il sabato;

— 49 ore settimanali per i mesi di giugno, luglio, agosto: 9 ore al giorno dal lunedì al venerdì compreso e 4 ore il sabato.

In considerazione dell'attuale eccezionale situazione di deficienza di mano d'opera specializzata e qualificata ed allo scopo di favorire l'incremento dell'attività edilizia in provincia di Milano, in deroga a quanto sopra stabilito, l'orario normale di lavoro per i mesi di giugno, luglio e agosto è di cinquantaquattro ore settimanali, comprese quelle del pomeriggio del sabato, le quali, pertanto, vengono considerate normali ad ogni effetto contrattuale.

Norme per gli operai addetti ai lavori di asfaltature, coperture impermeabili e lavori ferroviari e tramviari.

L'orario normale di lavoro effettivo è di quarantaquattro ore alla settimana per tutti i mesi dell'anno, e cioè otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e quattro ore il sabato.

Norme per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.

Ai sensi dell'art. 8 del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959, l'orario normale degli operai addetti a tali lavori non può superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili per i quali l'orario normale di lavoro non può superare le 12 ore giornaliere o le 72 settimanali.

Art. 3.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959, i seguenti lavori sono considerati lavori speciali disagiati e agli operai che li compiono vanno corrisposte le indennità percentuali indicate a fianco di ciascuno di essi, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 21 del contratto nazionale stesso (paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale; e per i lavoranti a cottimo anche utile minimo contrattuale di cottimo):

1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione), 8 %;

2) Lavori su scale aeree tipo Porta, 10 %;

3) Lavori in pozzi neri preesistenti, 13 %;

4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti, 14 %;

5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'Impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro acqua o melma di altezza superiore a cm. 12), 10 %;

6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3, 18 %;

7) Costruzione di pozzi a profondità:

a) da m. 3,50 a 10, 18 %;

b) oltre i m. 10, 20 %;

8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora), 2 %;

9) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario, 4 %;

10) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio, 9 %;

11) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe, 5 %;

12) Lavori di demolizione di strutture pericolanti, 10 %;

13) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento, 7,50 %;

14) Lavori in galleria, per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie, 6 %;

15) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli), 5 %.

Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'Impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve — non sono cumulabili, e cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'Impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 4.

LAVORI FUORI ZONA

Norme per tutti gli operai, esclusi quelli addetti ai lavori di asfaltatura e coperture impermeabili.

L'indennità per lavori fuori zona, dovuta a norma dell'art. 24 del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959, è del 10 % (dieci per cento) da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 21 del contratto nazionale stesso (paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale; e per i lavoratori a cottimo anche utile minimo contrattuale di cottimo), oltre il rimborso delle spese di viaggio.

Norme speciali per gli operai addetti ai lavori di asfaltature e coperture impermeabili.

Agli operai in servizio, comandati a lavorare fuori zona, spetta il seguente trattamento:

a) per lavori distanti non oltre Km. 2 dai confini territoriali del Comune: indennità di L. 170 (lire centosettanta) al giorno e rimborso delle spese di viaggio;

b) per lavori distanti dai confini territoriali del Comune da Km. 2 a Km. 20: indennità di L. 170 (lire centosettanta) al giorno, oltre al rimborso delle spese di viaggio e del pasto del mezzogiorno composto di una minestra, secondo piatto ed un quarto di litro di vino;

c) per lavori distanti oltre Km. 20 dai confini territoriali del Comune:

— in caso di rientro in sede entro le ore 20: rimborso delle spese di viaggio, del pasto del mezzogiorno composto come al comma *b*) e indennità di L. 170 (lire centosettanta) al giorno;

— in caso di rientro in sede dopo le ore 20: rimborso delle spese di viaggio, di due pasti (mezzogiorno e sera) composti come al comma *b*) e indennità di L. 170 (lire centosettanta) al giorno;

— in caso di pernottamento in luogo: rimborso delle spese di viaggio, di due pasti (mezzogiorno e sera) composti come al comma *b*) e dell'alloggio, e indennità di L. 250 (lire duecentocinquanta) al giorno.

Nel caso di aggregamento ad una mensa aziendale, la spesa relativa del pasto composto come al comma *b*) è a carico dell'Impresa e l'operaio ha diritto a percepire l'indennità di L. 125 (lire centoventicinque) per miglioramento mensa; se la mensa funzionasse anche per il pasto serale, l'operaio ha diritto a trattamento uguale a quello del primo pasto; in caso contrario, l'Impresa deve rimborsare la spesa per il pasto serale consumato in trattoria e non è tenuta a corrispondere all'operaio l'indennità di lire centoventicinque per miglioramento mensa;

d) per lavori distanti oltre Km. 2 dai confini territoriali del Comune e non più di Km. 20: lo stesso trattamento di cui al capoverso terzo del precedente comma *c*) se l'operaio, per qualsiasi ragione indipendente dalla sua volontà, sia costretto a pernottare in luogo.

L'operaio che voglia ritornare in sede ogni giorno senza il dovuto accordo con l'Impresa deve assumersi a suo carico le spese di viaggio di andata e ritorno.

Nei giorni festivi trascorsi, per necessità di lavoro, fuori zona, ma senza prestazioni di servizio, l'operaio ha diritto a percepire solo il trattamento di cui al presente articolo.

Art. 5.

MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e delle trattenute che non rappresentano risarcimento di danni applicate a norma degli articoli 41 e 48 del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959, è devoluto a favore della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano.

Art. 6.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Per gli operai retribuiti ad ora, la quota oraria del l'indennità di contingenza si ottiene dividendo per otto l'importo giornaliero dell'indennità stessa. La quota oraria così determinata va corrisposta per tutte le ore di lavoro effettivo.

Art. 7.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

In riferimento all'art. 34 del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959, la percentuale complessiva per il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività è stabilita nella misura del 22,20 (ventidue e venti per cento) da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 21 del contratto nazionale di lavoro (paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità speciale, utile effettivo di cottimo, indennità di mensa, premi di produzione o cottimi impropri).

La suddetta percentuale complessiva dal 22,20 risulta così composta:

Gratifica natalizia	10 — %
Ferie	5,50 %
Festività: una nazionale, tre già nazionali e tredici infrasettimanali	6 — %
Compenso per le festività cadenti in giorno di domenica (legge 31 marzo 1954, n. 90)	0,70 %
Totale	22,20 %

L'accantonamento dell'importo della percentuale deve essere effettuato presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano con versamenti trimestrali posticipati, secondo le modalità stabilite dalla Cassa Edile stessa, d'accordo con le parti stipulanti il presente accordo.

L'anno finanziario, agli effetti della gestione del servizio ferie, gratifica natalizia e festività, scade il 30 settembre di ogni anno.

La Cassa Edile deve intestare a ciascun operaio un apposito conto individuale.

Il pagamento agli operai delle somme loro spettanti ed accantonate come sopra detto deve essere fatto in occasione:

— del Ferragosto per le somme afferenti al primo e secondo trimestre dell'anno finanziario come sopra stabilito;

— del Natale per le somme afferenti al terzo e quarto trimestre dell'anno finanziario stesso.

Può essere effettuato il pagamento anticipato delle somme accantonate come sopra detto:

— quando l'operaio comprovi il proprio trasferimento presso altra attività o mestiere, o si rechi all'estero per motivi di lavoro;

— in caso di chiamata alle armi per obblighi di leva o di richiamo;

— in caso di decesso dell'operaio;

— in caso di invalidità o vecchiaia dell'operaio, ai sensi di legge.

Le spese di gestione del servizio ferie, gratifica natalizia e festività, che sono sostenute dalla Cassa Edile, vengono poste a carico degli operai beneficiari. All'uopo, la Cassa Edile è senz'altro autorizzata a trattenere, sulle somme da liquidare ai singoli interessati, una percentuale la cui misura è determinata dal Consiglio di Amministrazione della Casa medesima, sulla base delle risultanze effettive della gestione del servizio.

Art. 8.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per le caratteristiche dell'industria edilizia, di cui all'art. 15 del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959, è confermata nella misura dell'8,37 % (otto e trentasette per cento) sulla paga base di fatto e sulla indennità di contingenza e corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate e ad ogni periodo di paga.

Art. 9.

PREVIDENZE SOCIALI

E' mantenuto a carico dell'Impresa e dell'operaio un contributo paritetico nella misura del 0,35 % (zero e trentacinque per cento) sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 21 del contratto nazionale di lavoro (paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale), limitatamente alle ore di lavoro normali.

Detto contributo è destinato per:

— l'80 % all'assicurazione complementare contro la disoccupazione gestita dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano;

— il 20 % alle assistenze collaterali gestite dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano.

Le modalità di versamento del contributo, dovuto in proprio dall'Impresa e di quello trattenuto all'operaio ad ogni periodo di paga nella misura complessiva del 0,70 % (zero e settanta per cento) sugli elementi della retribuzione come detto innanzi, sono stabilite dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, sentite le Associazioni sindacali stipulanti il presente accordo.

Le norme per l'assicurazione complementare contro la disoccupazione e per le assistenze collaterali sono stabilite dalla Cassa Edile, d'accordo con le stesse Associazioni sindacali.

Art. 10.

ISTRUZIONE PROFESSIONALE

a) Scuole.

Allo scopo di dare impulso alla istruzione professionale, ed in conformità all'art. 61 del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959, viene mantenuto, a carico delle Imprese, il contributo del 0,20 % (lire zero e centesimi venti per cento) sulla retribuzione (paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale), corrisposta agli operai per le ore di lavoro normale. Detto contributo è destinato al finanziamento delle scuole e dei corsi per lavoratori edili ed affini istituiti o da istituirsi dalle Associazioni sindacali stipulanti il presente accordo, e per la concessione di premi « una tantum » agli allievi promossi ed a quelli licenziati. Il contributo in parola deve essere accantonato presso la Cassa Edile in un apposito Fondo e tenuto da questa per tali scopi a disposizione delle stesse Associazioni sindacali.

b) Fondazione « Convitto Allievi delle Arti Edilizia ed Affini della Provincia di Milano ».

In applicazione dell'accordo sindacale sottoscritto il 1° aprile 1953 dalle stesse Associazioni stipulanti il presente accordo, è mantenuto a carico dell'Impresa e dell'operaio il contributo paritetico complessivo dello 0,40 % (lire zero e centesimi quaranta per cento) della retribuzione (paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale) corrisposta agli operai per le ore di lavoro normale, destinato a finanziare la costruzione e l'arredamento del « Convitto Allievi delle Arti Edilizia ed Affini della Provincia di Milano ».

Il contributo è per metà a carico dell'Impresa e per metà a carico dell'operaio.

Il gettito di detto contributo deve essere accantonato presso la Cassa Edile in un apposito Fondo e tenuto da questa per lo scopo anzidetto a disposizione delle Associazioni firmatarie del presente accordo.

Dichiarazione a verbale.

Le parti stipulanti, nel confermare il mantenimento del contributo paritetico complessivo del 0,40 % destinato alla Fondazione « Convitto Allievi delle Arti Edilizia ed Affini della Provincia di Milano », sono d'accordo di riprendere in esame — anche in costanza di validità del presente accordo — la situazione.

In quella occasione, le parti stipulanti, in base agli elementi forniti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, decideranno se mantenere o rivedere o eliminare il contributo in parola.

Pertanto, il contributo complessivo posto a carico:

— dell'Impresa è dello 0,40 % (lire zero e centesimi quaranta per cento) della retribuzione.

— dell'operaio è dello 0,20 % (lire zero e centesimi venti per cento) della retribuzione;

Il contributo dovuto in proprio dall'Impresa e quello trattenuto all'operaio ad ogni periodo di paga, nelle misure indicate dal presente articolo, saranno versati alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano con le stesse modalità da questa stabilite per il versamento del contributo afferente alle « previdenze sociali » di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

INDENNITÀ DI MENSA

L'indennità sostitutiva di mensa di L. 20, giornaliere in vigore nella provincia di Milano (contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959), frazionata ad ora in ragione di un ottavo in relazione ad un orario giornaliero di otto ore o di quel maggiore orario proprio di determinate categorie aventi prestazioni discontinue o

di semplice attesa o custodia, è conglobata in cifra (lire 2,50 all'ora agli operai di produzione; L. 20, al giorno agli operai aventi mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia) nei minimi di paga base oraria o giornaliera di cui al successivo art. 13. Con la corresponsione di detti minimi di paga base si intende assolto anche il pagamento di ogni ora della indennità sostitutiva di mensa.

Art. 12.

NORME SPECIALI PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELL'ASFALTO COLATO

Le retribuzioni globali degli addetti alla lavorazione dell'asfalto colato eseguita tanto con caldaie a mescolazione manuale che con caldaie a mescolazione meccanica si intendono dovute per una giornata di effettivo lavoro determinata secondo l'art. 2 del presente accordo, anche se di durata inferiore alle otto ore, nella quale normalmente deve essere applicato manualmente un quantitativo di litri 1890 (milleottocentonovanta) di asfalto colato per spessori da oltre cm. 1 e fino a cm. 2.

Per spessori di dieci millimetri o meno il quantitativo normale giornaliero da applicare di litri 1890 va diminuito del:

— 33,30% (trentatre e trenta per cento) per lavori orizzontali (sei caldaie portatili);

— 89% (ottantanove per cento) per lavori verticali (una caldaia portatile).

Il calderaio deve eseguire due caldaie.

Per ogni litro di asfalto colato applicato in più del quantitativo normale giornaliero stabilito con le norme del presente articolo, all'operaio (applicatore, sabbiatore, aiuto applicatore e calderaio) spetta un compenso in ragione della paga-litro da lui percepita. Tale compenso si determina dividendo la retribuzione globale giornaliera percepita dall'operaio per il quantitativo normale giornaliero di asfalto colato da applicare secondo le norme del presente articolo.

Per gli impianti portatili ogni caldaia deve dare non più di litri 210 (duecentodieci) di pasta fusa.

Nella giornata di sabato l'operaio è tenuto ad applicare tanti ottavi del quantitativo normale giornaliero di asfalto colato stabilito dal presente articolo quante sono le ore di lavoro effettivo prestato secondo l'orario normale di lavoro di cui all'art. 2 del presente accordo.

Art. 13.

MINIMI DI PAGA BASE

Con riferimento all'art. 14 del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959 e all'art. 11 del presente accordo l'incasellamento delle categorie ed i rispettivi minimi di paga base sono i seguenti:

		Minimi di paga base	
		1ª Zona Comune di Milano e Sesto S. Giovanni	2ª Zona Altri Comuni della Provincia di Milano
1. ADDETTI AI LAVORI EDILI			
Operai specializzati			
carpentiere specializzato:			
oltre i 20 anni . .	ora	229,49	226,89
dai 18 ai 20 anni . .	»	223,22	220,62
muratore specializzato, pontatore, ferraiolo:			
oltre i 20 anni . .	ora	228,49	225,94
dai 18 ai 20 anni . .	»	222,22	219,67
dai 16 ai 18 anni . .	»	196,86	194,31
fabbro di cantiere, falegname specializzato, meccanico elettricista:			
oltre i 20 anni . .	ora	227,99	225,46
dai 18 ai 20 anni . .	»	221,72	219,19
dai 16 ai 18 anni . .	»	196,36	193,83
gruista, autista meccanico, conduttore di macchine semoventi tipo Bulldozer, scraper, ruspa e simili:			
oltre i 20 anni . .	giorno	2.049,40	2.029,20
dai 18 ai 20 anni . .	»	1.993 —	1.972,80
Operai qualificati			
muratore qualificato, carpentiere qualificato, falegname qualificato:			
oltre i 20 anni . .	ora	205,33	203,05
dai 18 ai 20 anni . .	»	199,31	197,03
dai 16 ai 18 anni . .	»	175,16	172,88
autista conducente, conduttore di locomotiva decauville con motore elettrico o a scopio:			
oltre i 20 anni . .	giorno	1.845,50	1.827,25
dai 18 ai 20 anni . .	»	1.791,30	1.773,05
Manovali specializzati (operai comuni)			
badilante, aiuto pontatore, addetto all'uso di vibratori per strutture cementizie e addetto all'uso di vibratori, sifoni, pipe e lancie di acqua nei lavori in cassoni ad aria compressa:			
oltre i 20 anni . .	ora	186,45	184,29
dai 18 ai 20 anni . .	»	178,74	176,58
dai 16 ai 18 anni . .	»	151,46	149,30

		Minimi di paga base	
		1ª Zona Comune di Milano e Sesto S. Giovanni	2ª Zona Altri Comuni della Provincia di Milano
magazziniere, carrettiere:			
oltre i 20 anni . .	giorno	1.675,55	1.658,25
dai 18 ai 20 anni . .	»	1.606,15	1.588,85
guardiano:			
oltre i 20 anni . .	»	1.675,55	1.658,25
dai 18 ai 20 anni . .	»	1.606,15	1.588,85
Manovali comuni			
manovale, aiuto ferraiolo:			
oltre i 20 anni . .	ora	175,73	173,71
dai 18 ai 20 anni . .	»	164,01	162,22
garzone:			
dai 16 ai 18 anni . .	»	130,87	129,45
dai 14 ai 16 anni . .	»	99,87	98,45
2. ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELL'ASFALTO COLATO E ALLA POSA DI COPERTURE IMPERMEABILI CON FELTRI, CARTONI E SIMILI.			
Operai specializzati			
applicatore di asfalto, posatore di coperture impermeabili:			
oltre i 20 anni . .	ora	229,39	226,79
dai 18 ai 20 anni . .	»	223,12	220,52
dai 16 ai 18 anni . .	»	197,76	195,16
sabbiatore, aiutante posatore di coperture impermeabili:			
oltre i 20 anni . .	»	227,99	225,46
dai 18 ai 20 anni . .	»	221,72	219,19
dai 16 ai 18 anni . .	»	196,36	193,83
autista meccanico:			
oltre i 20 anni . .	giorno	2.049,40	2.029,20
dai 18 ai 20 anni . .	»	1.993 —	1.972,80
Operai qualificati			
calderaio:			
oltre i 20 anni . .	ora	207,83	205,42
dai 18 ai 20 anni . .	»	201,81	199,40
dai 16 ai 18 anni . .	»	177,66	175,25
autista conducente:			
oltre i 20 anni . .	giorno	1.845,50	1.827,25
dai 18 ai 20 anni . .	»	1.791,30	1.773,05

		Minimi di paga base	
		1ª Zona Comune di Milano e Sesto S. Giovanni	2ª Zona Altri Comuni della Provincia di Milano
Manovali specializzati (operai comuni)			
badilante asfaltatore:			
oltre i 20 anni . .	ora	186,95	184,76
dai 18 ai 20 anni . .	»	179,24	177,05
dai 16 ai 18 anni . .	»	151,96	149,77
Manovali comuni			
manovale addetto alle coperture impermeabili:			
	ora	175,73	173,71
3. ADDETTI AI RIVESTIMENTI ED ALLE PAVIMENTAZIONI IN PIASTRELLE, IN MARMO, IN GRES, IN VETRO, IN COTTO, IN KLINKER, IN LEGNO (parchetti), IN LINOLEUM, A MOSAICO.			
Operai specializzati			
applicatore di mosaico di 1ª posatore di linoleum, posatore di pavimenti in legno (parchetti), posatore di pavimenti o di rivestimenti:			
oltre i 20 anni . .	ora	227,99	225,46
dai 18 ai 20 anni . .	»	221,72	219,19
dai 16 ai 18 anni . .	»	196,36	193,83
Operai qualificati			
aiuto applicatore di mosaico, aiutante posatore di linoleum, aiutante posatore di pavimenti o di rivestimenti:			
oltre i 20 anni . .	»	205,33	203,05
dai 18 ai 20 anni . .	»	199,31	197,03
dai 16 ai 18 anni . .	»	175,16	172,88
Manovali comuni			
manovale:			
oltre i 20 anni . .	ora	175,73	173,71
dai 18 ai 20 anni . .	»	164,01	162,22
dai 16 ai 18 anni . .	»	130,87	129,45
dai 14 ai 16 anni . .	»	97,07	95,79
4. ADDETTI AI LAVORI STRADALI.			
Operai specializzati			
conducente rulli compressori stradali patentato, posatore di mattonelle di asfalto compresso:			
oltre i 20 anni . .	ora	227,99	225,46
dai 18 ai 20 anni . .	»	221,72	219,19
dai 16 ai 18 anni . .	»	196,36	193,83

		Minimi di paga base 1ª Zona Comune di Milano e Sesto S. Giovanni	2ª Zona Altri Comuni della Provincia di Milano
Operai qualificati			
asfaltista stradale:			
oltre i 20 anni . .	ora	206,33	204 —
dai 18 ai 20 anni . .	»	200,31	197,98
dai 16 ai 18 anni . .	»	176,16	173,83
aiutante asfaltista, badilante, apprendista posatore di mattonelle:			
oltre i 20 anni . .	ora	186,45	184,29
dai 18 ai 20 anni . .	»	178,74	176,58
dai 16 ai 18 anni . .	»	151,46	149,30
bitumatore stradale:			
oltre i 20 anni . .	»	187,45	185,24
dai 18 ai 20 anni . .	»	179,74	177,53
dai 16 ai 18 anni . .	»	152,46	150,25
guardiano:			
oltre i 20 anni . .	giorno	1.675,55	1.658,25
dai 18 ai 20 anni . .	»	1.606,15	1.588,85
Manovali comuni			
allievo conducente rulli compressori stradali:			
oltre i 20 anni . .	ora	175,23	173,24
dai 18 ai 20 anni . .	»	168,01	166,02
dai 16 ai 18 anni . .	»	142,42	140,43
manovale:			
oltre i 20 anni . .	ora	175,73	173,71
dai 18 ai 20 anni . .	»	164,01	162,22
garzone:			
dai 16 ai 18 anni . .	»	130,87	129,45
dai 14 ai 16 anni . .	»	97,07	95,79

5. ADDETTI ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI.

		1ª Zona	2ª Zona
Operai specializzati			
scalpellino, posatore, cubettista:			
oltre i 20 anni . .	ora	229,39	226,79
dai 18 ai 20 anni . .	»	223,12	220,52
autista meccanico:			
oltre i 20 anni . .	giorno	2.049,40	2.029,20
dai 18 ai 20 anni . .	»	1.993 —	1.972,80
Operai qualificati			
selciatore, fabbro falegname:			
oltre i 20 anni . .	ora	206,33	204 —
dai 18 ai 20 anni . .	»	200,31	197,98
dai 16 ai 18 anni . .	»	176,16	173,83
autista conducente:			
oltre i 20 anni . .	giorno	1.845,50	1.827,25
dai 18 ai 20 anni . .	»	1.791,30	1.773,05
Manovali specializzati (operai comuni)			
battitore di cubetti, aiuto posatore, badilante, sterratore:			
oltre i 20 anni . .	ora	186,45	184,29
dai 18 ai 20 anni . .	»	178,74	176,58
dai 16 ai 18 anni . .	»	151,46	149,30
carrettiere, stalliere, magazziniere:			
oltre i 20 anni . .	giorno	1.675,55	1.658,25
dai 18 ai 20 anni . .	»	1.606,15	1.588,85
guardiano:			
oltre i 20 anni . .	giorno	1.675,55	1.658,25
dai 18 ai 20 anni . .	»	1.606,15	1.588,85
Manovali comuni			
manovale:			
oltre i 20 anni . .	ora	175,73	173,71
dai 18 ai 20 anni . .	»	164,01	162,22
garzone:			
dai 16 ai 18 anni . .	»	130,87	129,45
dai 14 ai 16 anni . .	»	97,07	95,79

6. ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLE DECORAZIONI IN PIETRA ARTIFICIALE, IN PITTURA ED IN STUCCO LISCIO, A RILIEVO O LUCIDO, DELLE IMBIANCATURE, DELLE VERNICIATURE E DECOLORAZIONI EDILI.

a) Pittori imbiancatori

		1ª Zona	2ª Zona
Operai specializzati			
pittore e decoratore murale:			
oltre i 20 anni . .	ora	234,94	232,07
dai 18 ai 20 anni . .	»	228,67	225,80

		Minimi di paga base	
		1ª Zona Comune di Milano e Sesto S. Giovanni	2ª Zona Altri Comuni della Provincia di Milano
Operai qualificati			
imbiancatore:			
oltre i 20 anni . .	ora	208,43	205,99
dai 18 ai 20 anni . .	»	202,41	199,97
dai 16 ai 18 anni . .	»	178,26	175,82
Manovali specializzati (operai comuni)			
apprendista:			
oltre i 20 anni . .	ora	186,35	184,19
dai 18 ai 20 anni . .	»	178,64	176,48
dai 16 ai 18 anni . .	»	151,36	149,20
facchino magazziniere:			
oltre i 20 anni . .	giorno	1.675,55	1.658,25
dai 18 ai 20 anni . .	»	1.606,15	1.588,85
Manovali comuni			
garzone:			
dai 16 ai 18 anni . .	ora	130,87	129,45
dai 14 ai 16 anni . .	»	97,07	95,79
b) Verniciatori			
Operai specializzati			
decoratore di ditte insegne, verniciatore, imitatore di marmi e legni:			
oltre i 20 anni . .	ora	234,94	232,07
dai 18 ai 20 anni . .	»	228,67	225,80
letterista doratore:			
oltre i 20 anni . .	»	230,24	227,60
dai 18 ai 20 anni . .	»	223,97	221,33
Operai qualificati			
verniciatore:			
oltre i 20 anni . .	ora	208,43	205,99
dai 18 ai 20 anni . .	»	202,41	199,97
dai 16 ai 18 anni . .	»	178,26	175,82
Manovali specializzati (operai comuni)			
apprendista:			
oltre i 20 anni . .	ora	186,35	184,19
dai 18 ai 20 anni . .	»	178,64	176,48
dai 16 ai 18 anni . .	»	151,36	149,20

		Minimi di paga base	
		1ª Zona Comune di Milano e Sesto S. Giovanni	2ª Zona Altri Comuni della Provincia di Milano
facchino magazziniere:			
oltre i 20 anni . .	giorno	1.675,55	1.658,25
dai 18 ai 20 anni . .	»	1.606,15	1.588,85
Manovali comuni			
garzone:			
dai 16 ai 18 anni . .	ora	130,87	129,45
dai 14 ai 16 anni . .	»	97,07	95,79
c) Stuccatori di plafoni e pareti			
Operai specializzati			
decoratore in stucco e inquadratore:			
oltre i 20 anni . .	ora	234,94	232,07
dai 18 ai 20 anni . .	»	228,67	225,80
Operai qualificati			
stuccatore di plafoni e pareti (lisciatore):			
oltre i 20 anni . .	ora	208,43	205,99
dai 18 ai 20 anni . .	»	202,41	199,97
dai 16 ai 18 anni . .	»	178,26	175,82
Manovali specializzati (operai comuni)			
apprendista:			
oltre i 20 anni . .	ora	186,35	184,19
dai 18 ai 20 anni . .	»	178,64	176,48
dai 16 ai 18 anni . .	»	151,36	149,20
Facchino magazziniere:			
oltre i 20 anni . .	giorno	1.675,55	1.658,25
dai 18 ai 20 anni . .	»	1.606,15	1.588,85
Manovali comuni			
garzone:			
dai 16 ai 18 anni . .	ora	130,87	129,45
dai 14 ai 16 anni . .	»	97,07	95,79
d) Stuccatori da banco			
Operai specializzati			
stuccatore da banco, modellista:			
oltre i 20 anni . .	ora	234,94	232,07
dai 18 ai 20 anni . .	»	228,67	225,80

		Minimi di paga base 1ª Zona Comune di Milano e Sesto S. Giovanni	2ª Zona Altri Comuni della Provincia di Milano
riquadratore, cementista:			
oltre i 20 anni . .	ora	227,99	225,46
dai 18 ai 20 anni . .	»	221,72	219,19
Operai qualificati			
stuccatore da banco, scalpellino, lucidatore:			
oltre i 20 anni . .	ora	208,43	205,99
dai 18 ai 20 anni . .	»	202,41	199,97
dai 16 ai 18 anni . .	»	178,26	175,82
Manovali specializzati (operai comuni)			
aiutante stuccatore da banco, riquadratore, cementista, scalpellino, lucidatore, gettatore:			
oltre i 20 anni . .	ora	186,35	184,19
dai 18 ai 20 anni . .	»	178,64	176,48
dai 16 ai 18 anni . .	»	151,36	149,20
Manovali comuni			
manovale:			
oltre i 20 anni . .	ora	175,73	173,71
dai 18 ai 20 anni . .	»	164,01	162,22
garzone:			
dai 16 ai 18 anni . .	»	130,87	129,45
dai 14 ai 16 anni . .	»	97,07	95,79
c) Stuccatori a lucido			
Operai specializzati			
stuccatore:			
oltre i 20 anni . .	ora	234,94	232,07
dai 18 ai 20 anni . .	»	228,67	225,80
Manovali specializzati (operai comuni)			
apprendista stuccatore:			
oltre i 20 anni . .	ora	186,35	184,19
dai 18 ai 20 anni . .	»	178,64	176,48
dai 16 ai 18 anni . .	»	151,36	149,20

		Minimi di paga base 1ª Zona Comune di Milano e Sesto S. Giovanni	2ª Zona Altri Comuni della Provincia di Milano
facchino magazziniere:			
oltre i 20 anni . .	giorno	1.675,55	1.658,25
dai 18 ai 20 anni . .	»	1.606,15	1.588,85
Manovali comuni			
garzone:			
dai 16 ai 18 anni . .	ora	130,87	129,45
dai 14 ai 16 anni . .	»	97,07	95,79
7. ADDETTI AI LAVORI FERROVIARI E TRANVIARI.			
Operai specializzati addetto ai lavori di armamento ferroviario:			
oltre i 20 anni . .	ora	232,99	230,21
dai 18 ai 20 anni . .	»	226,72	223,94
Operai qualificati addetto ai lavori di armamento ferroviario e tranviario:			
oltre i 20 anni . .	ora	205,83	203,52
dai 18 ai 20 anni . .	»	199,81	197,50
dai 16 ai 18 anni . .	»	175,66	173,35
Manovali specializzati (operai comuni) addetto ai lavori di armamento ferroviario e tranviario:			
oltre i 20 anni . .	ora	186,45	184,29
dai 18 ai 20 anni . .	»	178,74	176,58
dai 16 ai 18 anni . .	»	151,46	149,30
magazziniere addetto ai magazzini dei cantieri:			
oltre i 20 anni . .	giorno	1.675,55	1.658,25
dai 18 ai 20 anni . .	»	1.606,15	1.588,85
Manovali comuni			
manovale:			
oltre i 20 anni . .	ora	175,73	173,71
dai 18 ai 20 anni . .	»	164,01	162,22
ragazzo:			
dai 16 ai 18 anni . .	»	130,87	129,45
dai 14 ai 16 anni . .	»	97,07	95,79

Art. 14.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente accordo collettivo di lavoro è valido per tutto il territorio della provincia di Milano a decorrere dal 1° gennaio 1960 ed avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959: esso scadrà, pertanto, il 31 dicembre 1961.

Per la disdetta od il tacito rinnovo valgono le norme del citato contratto nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 26 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

In Pavia, il giorno 26 settembre 1959

tra

la ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI di Pavia, rappresentata, agli effetti del presente contratto, dal suo direttore dott. *Aldo Burzio*, assistito dal geom. *Amedeo De Bernardi;*

la ASSOCIAZIONE VIGEVANESE DEGLI INDUSTRIALI, rappresentata agli effetti del presente contratto, dal suo direttore dott. *Antonio Pedata;*

la ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELL'OLTRE PO LOMBARDO, rappresentata, agli effetti del presente contratto, dal suo direttore dott. *Piero Bottazzi,* assistito dalla signorina *Lina Guerra*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Pavia (C.G.I.L.), rappresentata, agli effetti del presente contratto, dal suo segretario signor *Pietro Scotti* assistito dal signor *Aguzzi Giovanni,* segretario del Sindacato Provinciale Lavoratori Legno, Edili ed Affini della provincia di Pavia;

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE di Pavia (C.I.S.L.), rappresentata agli effetti del presente contratto, dal suo segretario signor *Mario Mascetti* assistito dal signor *Giuseppe Borloni,* Segretario provinciale della F.I.L.C.A.;

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE di Pavia (U.I.L.), rappresentata, agli effetti del presente contratto, dal suo Segretario signor *Mario Nicosia,*

viene stipulato il seguente

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, di seguito denominato brevemente come « Contratto Nazionale », per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed industrie affini stipulato in Roma il 24 luglio 1959 tra l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, la Federazione Italiana Lavoratori Legno, Edili ed affini (FILLEA), il Sindacato Ferrovieri Italiani (SFI), la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (FILCA) e la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno (FENEAL) da valere per tutto il territorio della Provincia di Pavia per le imprese dell'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tranviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), industrie affini all'edilizia, imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

CATEGORIE, QUALIFICHE E MINIMI DI PAGA

(Riferimento agli artt. 5 e 14 del Contratto Nazionale)

Le parti convengono di applicare integralmente la suddivisione per categorie indicata nel Contratto Nazionale con la fusione, però, delle due categorie: operai specializzati, operai qualificati in una unica categoria cui si conviene appartengano indifferentemente i lavoratori esplicanti le mansioni di cui alle definizioni ed esemplificazioni riportate rispettivamente per le due corrispondenti categorie nel Contratto Nazionale.

Le paghe base orarie o giornaliere in vigore dal 1° gennaio 1960 ai sensi dell'art. 14 del Contratto Nazionale e tenuto conto di quanto detto al primo comma del presente articolo per gli operai specializzati e qualificati sono le seguenti:

a) addetti ai lavori edili ed affini esclusi quelli di armamento delle linee ferroviarie:

Per coloro che, oltre a partecipare direttamente alla esecuzione dei lavori, svolgono mansioni di sorveglianza e guida di 5 o più altri operai, si applica il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 5 del contratto nazionale.

Operai specializzati e qualificati:

di età superiore ai 20 anni	L.	187,36
di età tra i 18 ed i 20 anni	»	182,09
di età tra i 16 ed i 18 anni	»	160,73

Operai comuni (manovali specializzati):

di età superiore ai 20 anni	L.	160,19
di età tra i 18 ed i 20 anni	»	149,64
di età tra i 16 ed i 18 anni	»	118,39
di età inferiore ai 16 anni	»	93,46

Manovali comuni:

di età superiore ai 20 anni	»	150,34
di età tra i 18 ed i 20 anni	»	140,50
di età tra i 16 ed i 18 anni	»	111,35
di età inferiore ai 16 anni	»	77,83

Mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia:

	Di età sup. ai 20 anni	Di età tra i 18-20 anni	Di età tra i 16-18 anni
Autista-meccanico e autista con patente:			
per 10 ore	1686,24	1638,81	1446,57
per 9 ore	1592,56	1547,77	1366,21
per 8 ore	1498,88	1456,72	1285,84
Carrettiere, magazziniere:			
per 10 ore	1441,71	1346,76	1065,51
per 9 ore	1361,62	1271,94	1006,32
per 8 ore	1281,52	1197,12	947,12
Custode, portiere, guardiano, guardiano notturno ed altre mansioni:			
per 10 ore	1353,06	1264,50	1002,15
per 9 ore	1277,89	1194,25	946,48
per 8 ore	1202,72	1124 —	890,80

b) addetti ai lavori di armamento delle linee ferroviarie:

Capo squadra (per la retribuzione del capo-squadra nei lavori di armamento e lavori accessori delle linee ferroviarie si fa riferimento a quanto specificato all'art. 5 del contratto nazionale alla voce: Capo-squadra nei lavori di armamento e lavori accessori delle linee ferroviarie del titolo « operai specializzati »).

Addetto ai lavori dell'armamento (operaio qualificato).

di età superiore ai 20 anni	L.	177,40
di età tra i 18 ed i 20 anni	»	172,23
di età tra i 16 ed i 18 anni	»	151,44
di età inferiore ai 16 anni	»	125,49

Addetto ai lavori dell'armamento (operaio comune o manovale specializzato)

di età superiore ai 20 anni	»	160,19
di età tra i 18 ed i 20 anni	»	149,64
di età tra i 16 e i 18 anni	»	118,39
di età inferiore ai 16 anni	»	93,46

Manovale comune

di età superiore ai 20 anni	L.	150,34
di età tra i 18 ed i 20 anni	»	140,50
di età tra i 16 ed i 18 anni	»	111,35
di età inferiore ai 16 ani	»	77,83

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

(Riferimento all'art. 7 del Contratto Nazionale)

L'orario di lavoro viene fissato per ogni mese, settimana e giorno come appresso:

— mesi di novembre, dicembre, gennaio 42 ore settimanali (6 giorni di 7 ore ciascuno);

— mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre 48 ore settimanali (6 giorni di 8 ore ciascuno);

— mesi di giugno, luglio, agosto 54 ore settimanali (6 giorni di 9 ore ciascuno).

Art. 3.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

(Riferimento all'art. 23 del Contratto Nazionale)

Le percentuali di maggiorazione per i lavori speciali disagiati di cui all'art. 23 del Contratto Nazionale sono fissate come segue e vanno applicate sulla paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale:

1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)	11 — %
2) Lavori su scale aeree tipo Porta .	11 — %
3) Lavori in pozzi neri preesistenti .	34 — %
4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti	17,50 %
5) Lavori in acqua (per lavori in acqua devono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore ai 12 cm.)	9 — %
6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 m.	20 — %
7) Costruzione di pozzi a profondità superiore ai 3 metri	18,50 %
8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezza ora)	3 — %
9) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso	11 — %

10) Sgombero della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . — %

11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio . . . . 17,50 %

12) Lavori di scavo in cimiteri in contatto con tombe . . . . 5 — %

13) Lavori in cassoni ad aria compressa

a) da 0 a 10 metri . . . . . . 32 — %

b) da oltre 10 a 16 metri . . . . 41 — %

c) da oltre 16 a 22 metri . . . . 70 — %

d) oltre i 22 metri . . . . 104 — %

14) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento . . . . 7,50 %

15) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) . . . . 5 — %

Non vengono fissate, in considerazione della loro eccezionalità o per la impossibilità pratica di esecuzione di determinati lavori nel territorio della provincia, le percentuali relative: alla costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre: ai lavori in galleria; ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60 % ; al personale imbarcato su natanti; alla demolizione di strutture pericolanti.

Art. 4.

LAVORI FUORI ZONA

(Riferimento all'art. 24 del Contratto Nazionale)

L'indennità di cui all'art. 24 del Contratto Nazionale viene fissata come segue:

— nel caso di lavoro comandato a distanza compresa tra i 2 ed i 15 km. dai confini territoriali del Comune per il quale l'operaio è stato assunto, maggiorazione sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 21 del contratto nazionale, del 10% ;

— nel caso di lavoro comandato a distanza superiore ai 15 km. dai confini territoriali del Comune per il quale l'operaio è stato assunto, maggiorazione sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dello art. 21 del contratto nazionale, del 20%.

Nel caso in cui l'operaio comandato a prestare lavoro oltre i 2 km. dai confini territoriali del Comune per il quale è stato assunto si serva per il viaggio di propri mezzi, avrà diritto, anzichè al rimborso della spesa di viaggio, ad una quota di L. 5 per ogni km. di maggiore distanza, tenuto conto della eventualità prevista al quarto comma dell'art. 24 del contratto nazionale.

Art. 5.

MULTE E TRATTENUTE

(Riferimento agli artt. 41 e 48 del Contratto Nazionale)

I proventi delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danno, applicate a norma degli articoli 41 e 48 del Contratto nazionale, devono essere versati con le stesse modalità che saranno fissate per il contributo di cui all'art. 12 ed andranno ad incrementare il Fondo da detto articolo previsto.

Art. 6.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA, FESTIVITÀ NAZIONALI E FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

(Riferimento all'art. 34 del Contratto Nazionale)

La misura percentuale per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali ed infrasettimanali è stabilita nel 22,30% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 21 del Contratto nazionale.

La suddetta percentuale è così composta:

Gratifica natalizia	10 — %
Ferie	5,60 %
Festività nazionali ed infrasettimanali (una nazionale, 3 già nazionali e 13 infrasettimanali)	6,70 %
	22,30 %

Tale percentuale sarà versata dalle aziende nell'apposito conto bancario, denominato « conto % edili », esistente presso la Banca del Monte di Credito di Pavia.

Il versamento — effettuato a mezzo di appositi moduli — dovrà avvenire entro il 15 di ogni mese e riferirsi ai periodi di paga scaduti nel corso del mese precedente.

La Banca, sulla base degli elenchi nominativi contenuti nei moduli di cui sopra, provvederà a corrispondere direttamente ad ogni singolo lavoratore:

a) entro il 5 agosto: l'importo disponibile fino al versamento relativo al mese di marzo compreso:

b) entro il 15 dicembre: l'importo disponibile fino al versamento relativo al mese di ottobre compreso.

L'ammontare del 22,30% sarà indicato sul documento di cui alle disposizioni richiamate dall'art. 30 del Contratto Nazionale.

Art. 7.

INDENNITÀ SPECIALE

(Riferimento all'art. 15 del Contratto Nazionale)

L'indennità speciale prevista dall'art. 15 del Contratto nazionale è fissata nella misura del 7,50%.

Detta percentuale deve essere conteggiata sull'importo della paga base di fatto e della indennità di

contingenza e per tutte le ore effettivamente lavorate.
L'ammontare della indennità speciale si corrisponde — unitamente agli altri elementi della retribuzione — alla fine di ogni periodo di paga.

Art. 8.

INDENNITÀ PER LOGORIO DI INDUMENTI E DI MEZZI PERSONALI DI TRASPORTO

(Riferimento all'art. 16 del Contratto Nazionale)

Il frazionamento orario dell'indennità giornaliera di cui all'art. 16 del contratto nazionale viene fissato come appresso:

	e	INDENNITÀ ORARIA Lavori discontinui con giornata di 9 ore	con giornata di 10 ore
Operai specializzati e qualificati di qualsiasi età	4 —	3,56	3,20
Operai comuni di qualsiasi età	3 —	2,67	2,40
Manovali comuni ed apprendisti:			
di età superiore ai 18 anni	3 —	2,67	2,40
di età inferiore ai 18 anni	2,50	2,22	2 —

Art. 9.

APPRENDISTATO

(Riferimento all'art. 60 del Contratto Nazionale)

In base a quanto disposto dagli articoli 60 del contratto nazionale e 53 del precedente contratto nazionale 18 dicembre 1954 in detto articolo 60 richiamato, si stabilisce che per gli apprendisti in possesso del diploma rilasciato da Scuole edili riconosciute, il periodo di apprendistato è ridotto di un anno.

Si conviene di riconoscere, a tali effetti, i diplomi rilasciati ai licenziati dal Corso Edili delle Scuole professionali « A. Necchi » di Pavia. Il riconoscimento dei diplomi rilasciati da altre Scuole Edili della provincia potrà avvenire in qualsiasi momento a constatazione avvenuta della equivalenza dei risultati professionali ottenuti da dette Scuole a quelli delle Scuole A. Necchi di Pavia, con uno scambio di lettere fra le Organizzazioni stipulanti il presente contratto.

Il capolavoro sarà compiuto presso la Scuola professionale « A. Necchi » di Pavia.

Per il trattamento economico agli apprendisti si fa riferimento a quanto stabilito all'art. 53 del Contratto nazionale 18 dicembre 1954.

Art. 10.

SCUOLE

(Riferimento all'art. 61 del Contratto Nazionale)

Il contributo previsto dall'art. 61 del Contratto Nazionale è fissato nella misura dello 0,20 % sulla paga base di fatto e indennità di contingenza corrisposta agli operai.

Con accordo suppletivo sarano fissate le modalità di versamento, la destinazione e le norme di erogazione.

Art. 11.

MENSE AZIENDALI

(Riferimento all'art. 17 del Contratto Nazionale)

L'importo della indennità sostitutiva della mensa resta di L. 25 giornaliere.

Ai soli fini della pratica corresponsione si conviene che tale importo sia frazionato in quote costanti di L. 3,13 per ogni ora di lavoro effettuato nei limiti degli orari di cui all'art. 2, esclusa quindi ogni corresponsione per ore eventualmente eccedenti gli orari in detto articolo previsti.

Art. 12.

FONDO SOCIALE EDILI

Le imprese verseranno un contributo dello 0,60 % da calcolarsi sull'ammontare della paga base di fatto e indennità di contingenza corrisposto ai lavoratori dipendenti.

Detto contributo è per metà a carico dell'impresa e per metà a carico del lavoratore.

A tale scopo l'impresa opererà, ad ogni periodo di paga, la corrispondente trattenuta sulle competenze del lavoratore.

Con accordo suppletivo saranno fissate le modalità di versamento del contributo, la destinazione del Fondo e le norme di erogazione.

Art. 13.

CASSA EDILE

(Riferimento all'art. 62 del Contratto Nazionale)

Le parti stipulanti il presente contratto si incontreranno per l'esame della situazione della Cassa Edile e per concordare le decisioni conseguenti.

Art. 14.

VALIDITÀ, DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto collettivo di lavoro è valido per tutto il territorio della provincia di Pavia a decorrere dal giorno 1° gennaio 1960. Esso scadrà con il giorno 31 dicembre 1961.

Per l'eventuale disdetta o rinnovo seguirà le sorti del Contratto Nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 29 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

In Sondrio, il 29 settembre 1959

la SEZIONE DEI COSTRUTTORI EDILI dell'Unione Industriali Valtellinesi rappresentata dal suo Presidente commendator geom. *Bruno Tettamanti*, assistito dal geometra *Riccardo Patriarca*, dal geom. *Cesare Marelli* e dal ragioniere *Giancarlo Zagnoni*;

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI (F.I.L.E.A.), rappresentato dal suo Segretario signor *Bellotti Vittorio*, assistito dai Segretari della Camera del Lavoro sig. *Chiarelli Giulio* e sig. *Bertelli Costante*;

il SINDACATO PROVINCIALE F.I.L.C.A. rappresentato dal sig. *Aldo Massera* assistito dal Segretario dell'Unione Sindacale Provinciale sig. *Cardano Mario*;

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE di Sondrio della U.I.L. rappresentata dal suo Segretario rag. *Sergio Confortola*, assistito dal sig. *Alesso Carmelo*;

visto l'art. 68 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alla industria edilizia ed affini del 24 luglio 1959 e le variazioni dal medesimo contratto introdotte, hanno provveduto all'aggiornamento dell'integrativo provinciale 6 dicembre 1957 convenendo quanto segue:

Art. 1.

VALORE DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha valore — per tutto il territorio della Provincia di Sondrio — per le Imprese dell'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.) ed industrie affini, per le imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 2.

QUALIFICHE E MINIMI DI PAGA

Con riferimento agli artt. 5 e 14 del contratto nazionale di lavoro, l'incasellamento delle categorie ed i rispettivi minimi di paga sono i seguenti:

UOMINI

Capi squadra	L.	223,92	orarie
Operai specializzati:			
superiori ai 20 anni	»	203,57	»
tra i 18 e i 20 anni	»	197,90	»
tra i 16 e i 18 anni	»	175,31	»
Operai qualificati:			
superiori ai 20 anni	»	182,90	»
tra i 18 e i 20 anni	»	177,62	»
tra i 16 e i 18 anni	»	156,16	»
inferiori ai 16 anni	»	129,36	»
Manovali specializzati:			
superiori ai 20 anni	»	165,22	»
tra i 18 e i 20 anni	»	154,29	»
tra i 16 e i 18 anni	»	122,01	»
inferiori ai 16 anni	»	96,33	»
Manovali comuni:			
superiori ai 20 anni	»	155,04	»
tra i 18 e i 20 anni	»	144,88	»
tra i 16 e i 18 anni	»	114,77	»
inferiori ai 16 anni	»	80,16	»

DONNE

1ª categoria:			
superiori ai 20 anni	L.	153,91	orarie
tra i 18 e i 20 anni	»	129,08	»
tra i 16 e i 18 anni	»	121,61	»
inferiori ai 16 anni	»	107,79	»
2ª categoria:			
superiori ai 20 anni	»	138,88	»
tra i 18 e i 20 anni	»	116,60	»
tra i 16 e i 18 anni	»	103,57	»
inferiori ai 16 anni	»	90,22	»

3ª categoria:

superiori ai 20 anni	L. 130,44	orario
tra i 18 e i 20 anni	» 110,06	»
tra i 16 e i 18 anni	» 98,32	»
inferiori ai 16 anni	» 79,02	»

ADDETTI AI LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

UOMINI

	Paga giornaliera per 9 ore di lavoro	Paga giornaliera per 10 ore di lavoro
Gruppo A - Operai specializzati:		
Infermieri patentati - Autisti conducenti veicoli contemplati dalle Categorie *C, D* e *E* del nuovo Codice della strada - Conduttori di macchinari che richiedono rilascio di licenza da parte delle Autorità e che oltre l'esercizio sanno e provvedono alla ordinaria manutenzione	1730,35	1832,13
Gruppo B - Operai qualificati sopra i 20 anni:		
Autisti non compresi nel Gruppo A - Motocarristi - Conduttori di macchinari per i quali si richiede la licenza delle Autorità competenti ma che non sanno e non provvedono alla ordinaria manutenzione - Cuochi responsabili della confezione dei pasti - Marcatempo e magazzinieri di cantiere che non tengono contabilità di magazzino	1554,65	1646,10
Operai qualificati fra i 18 e i 20 anni	1509,77	1598,58
Operai qualificati fra i 16 e i 18 anni	1327,36	1405,44
Operai qualificati inferiori ai 16 anni	1099,56	1164,24
Gruppo C - Operai comuni - Manovali specializzati sopra i 20 anni:		
Cuochi non responsabili dell'andamento della cucina - Aiuto cucinieri, pesatori e controllori di magazzeno - Guardiani e portieri per i quali è prescritta la denuncia alla Autorità di P. S.	1404,37	1486,98
Operai comuni - Manovali specializzati fra i 18 e i 20 anni . . .	1311,47	1388,61
Operai comuni - Manovali specializzati fra i 16 e i 18 anni	1037,08	1098,09
Operai comuni - Manovali specializzati inferiori ai 16 anni	818,81	866,97
Gruppo D - Manovali comuni sopra i 20 anni:		
Coloro che hanno incarichi non compresi nelle categorie superiori nè affini	1317,84	1395,36
Manovali comuni tra i 18 e i 20 anni	1231,48	1303,92
Manovali comuni tra i 16 e i 18 anni	975,55	1032,93
Manovali comuni inferiori ai 16 anni	681.36	721,44

DONNE

1ª categoria:		
superiori ai 20 anni	1308,24	1385,19
tra i 18 e i 20 anni	1097,18	1161,72
tra i 16 e i 18 anni	1033,69	1094,49
inferiori ai 16 anni	916,22	970,11
2ª categoria:		
superiori ai 20 anni	1180,48	1249,92
tra i 18 e i 20 anni	991,10	1049,40
tra i 16 e i 18 anni	880,35	932,13
inferiori ai 16 anni	766,87	811,98
3ª categoria:		
superiori ai 20 anni	1108,74	1173,96
tra i 18 e i 20 anni	935,51	990,54
tra i 16 e i 18 anni	835,72	884,88
inferiori ai 16 anni	671,67	711,18

I minimi salariali di cui sopra — che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1960 — sono comprensivi della maggiorazione del 7 % per gli operai specializzati e qualificati e del 5 % per i manovali specializzati e manovali comuni nonchè della quota supplementare oraria della indennità di caropane per i lavori pesanti di L. 1,25 oltre alla quota di L. 2,50 già da tempo conglobata.

Le prime 8 ore di lavoro per i discontinui sono compensate con una paga base ragguagliata a quella degli operai di produzione aventi eguale base salariale.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali, 8 giornaliere, per tutti i mesi dell'anno.

L'orario normale di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzeno o nelle

vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali l'orario normale di lavoro non può superare le 12 ore giornaliere o le 72 ore settimanali.

Art. 4.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti e gli operai che li compiono devono essere retribuiti con le percentuali di maggiorazione in appresso indicate:

1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) — 8 %

2) Lavori su scale aeree tipo Porta . . . — 12 %

3) Lavori in pozzi neri preesistenti . . . — 18 %

4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti . . . . — 14 %

5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dalla Impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore ai 12 cm.):

— dal 1° aprile al 30 settembre . . . . — 6 %

— dal 1° ottobre al 31 marzo . . . . — 11 %

6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri . . . . . — 20 %

7) Costruzione di pozzi a profondità:

a) da m. 3 ½ a 10 . . . . — 16 %

b) oltre i 10 metri . . . . — 22 %

8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . . . — 2 %

9) Costruzioni di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall'altezza di metri 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento ove esiste, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso . . . .

10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre . . . . — 7 %

11) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . . . . — 5 %

12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai metri 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio . . . . — 7 %

13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe (maleodoranti) . . . . — 10 %

14) Lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 metri . . . .
b) da oltre 10 a 16 metri . . . . .
c) da oltre 16 a 22 metri . . . . .
d) oltre i 22 metri . . . .

} Da concordarsi in sede di esecuzione direttamente fra le parti

15) Lavori di demolizione di strutture pericolanti . . . . — 15 %

16) Lavori eseguiti, in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento . . . . — 8 %

17) Lavori in galleria, per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale;

— ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio . . . — 24 %

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;

— ai lavori per opere sussidiarie;

— al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione . . . . . — 15 %

c) alla riparazione o manutenzione ordinari delle gallerie degli impianti nei tratti o nelle gallere ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . . . . . — 8 %

18) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) . . . . — 5 %

Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17, una ulteriore indennità del 6 %.

Le suddette indennità vanno calcolate sulla paga base di fatto, sulla indennità di contingenza e sulla indennità speciale. Per i cottimisti anche sull'utile minimo contrattuale di cottimo.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.

Per l'esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve — non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dalla Impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 5.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

La indennità per lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita:

per lavori eseguiti da 1300 metri sul livello del mare e fino a metri 1800 . . . . . . — 6 %

per lavori eseguiti oltre i 1800 metri sul livello del mare . . . . 11 %

Le suddette indennità non sono dovute agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora, semprechè non siano costretti a percorrere *oltre 2 Km.* per recarsi dalla loro abitazione al luogo di lavoro.

Le stesse devono essere calcolate sulla paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale.

Art. 6.

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona, è così stabilita:

sino a 15 Km. . . . . 10 %
oltre i 15 Km. . . . . 12 %

sulla paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale.

Art. 7.

MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e delle trattenute che non rappresentano risarcimento di danni, applicate a norma degli artt. 41 e 48 del contratto nazionale, è devoluto al « Fondo Scuole Professionali » gestito dalla Cassa di Risparmio delle PP.LL. per conto del Consiglio di Amministrazione della « Scuola - Convitto per Edili ».

Art. 8.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e festività di cui all'art. 34 del c.c.n.l. 24-7-1959, è assolto, in Provincia di Sondrio, con la corresponsione della percentuale complessiva del 21,30 % da calcolarsi sulla paga base di fatto, sull'indennità di contingenza, sulla indennità speciale e sulla indennità sostitutiva di mensa, compreso per i cottimisti, l'utile effettivo di cottimo.

La suddetta percentuale complessiva del 21,30 % risulta così composta:

Gratifica natalizia	9,50 %
Ferie	5,60 %
Festività nazionali ed infrasettimanali .	6,20 %
Totale . . .	21,30 %

L'accantonamento dell'importo della percentuale deve essere effettuato direttamente presso le Imprese alla fine di ogni periodo di paga.

Il pagamento agli operai delle somme loro spettanti ed accantonate come sopra detto, sarà fatto in occasione della ricorrenza delle *festività di Pasqua, Ferragosto* e *Natale* per le somme maturate e conteggiate alla fine del mese precedente a tali date, salvo la liquidazione totale all'atto del licenziamento.

Art. 9.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale, per le caratteristiche dell'industria edilizia di cui all'art. 15 del contratto collettivo nazionale, è fissata nella misura dell'8 e 50 % sulla paga base di fatto e indennità di contingenza.

Tale percentuale sarà corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate.

La suddetta indennità dovrà essere corrisposta ad ogni periodo di paga unitamente agli altri emolumenti.

Art. 10.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA

L'indennità sostitutiva di mensa — in conformità del disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro — rimane fissata in L. 20 giornaliere, fatta eccezione per le Imprese edili addette alla costruzione di impianti idroelettrici per le quali l'indennità stessa — in virtù dell'accordo 23 agosto 1946 — è fissata nella misura di L. 35 giornaliere.

Art. 11.

APPRENDISTATO

Per questo istituto si fa riferimento al disposto del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

Art. 12.

SCUOLE

Il contributo per le scuole professionali è fissato nella misura dello 0,30 % sulla paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale corrisposte agli operai.

Esso dovrà essere versato ed accantonato presso la Cassa di Risparmio delle PP.LL. sull'apposito conto corrente.

Art. 13.

CASSA EDILE

Le parti interessate, atteso il disposto dell'art. 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, si riservano di esaminare, con reciproca comprensione, entro la fine del mese di marzo 1960, questione concernente l'argomento contemplato dal presente articolo.

Art. 14.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto collettivo è valido per tutto il territorio della provincia di Sondrio *a decorrere dal 1° gennaio* 1960. Esso avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

Per la disdetta o il tacito rinnovo, valgono le norme del citato contratto nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 29 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI VARESE

In Varese, addì 29 settembre 1959

tra

Il COLLEGIO DEGLI INDUSTRIALI EDILI della Provincia di Varese, rappresentato dal Presidente cav. uff. P.i.e. *Delfino Caccia* e dal Vice Presidente Capomastro *Michele Frattini*, dalla Delegazione Industriale nelle persone dei Consiglieri: ing. *Remo Minazzi* e ing. *Clemente Sartorio*, con l'assistenza del dott. *Rodolfo Libanoro*, Direttore del Collegio stesso

e, in ordine alfabetico,

la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI ED AFFINI E DEL LEGNO Fe.N.E.A.L. - Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini e del Legno, rappresentato dal sig. *Gino Morlotti*,

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI - F.I.L.C.A. - Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, rappresentato dal sig. rag. *Erminio Galmarini*,

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO, DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI - F.I.L.L.E.A. - Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, rappresentato dal sig. Alfredo Cadario,

premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle Industrie edilizia ed affini il quale entra in vigore per tutto il territorio nazionale il 1° gennaio 1960 con efficacia fino al 31 dicembre 1961; si sottoscrive il presente verbale di ricognizione e, per le materie espressamente differite alla regolamentazione contrattuale collettiva provinciale si stipula il presente Contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per tutto il territorio della Provincia di Varese,

per le Imprese delle Industrie Edilizia ed Affini

e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

ORARIO DI LAVORO

Con riferimento all'art. 7 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, l'orario normale di lavoro resta stabilito come segue:

Mesi	Inizio ore	Riposo ore	Termine lav. ore	Totale ore
gennaio	8,30	1	16,30	7
febbraio	8,30	1	16,30	7
marzo	8	1	17	8
aprile	8	1	17	8
maggio	7,30	1,30	18	9
giugno	7,30	1,30	18	9
luglio	7,30	1,30	18	9
agosto	7,30	1,30	18	9
settembre	8	1	17	8
ottobre	8	1	17	8
novembre	8,30	1	16,30	7
dicembre	8,30	1	16,30	7

Potranno essere concordate con le Commissioni interne di fabbrica lievi variazioni di orario nel caso di particolari condizioni di lavoro e di lavori preparatorii e complementari come di consuetudine.

Nella giornata di sabato l'orario normale di lavoro resta stabilito di quattro ore, ad eccezione dei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio, durante i quali l'orario normale è fissato in cinque ore.

Pertanto l'orario normale di lavoro risulta di 44 ore settimanali in media suddivise come appresso:

mese di:	novem.-dicembre gennaio-febbraio	marzo-aprile sett.-ottobre	maggio-giugno luglio-agosto
lunedì	7	8	8
martedì	7	8	9
mercoledì	7	8	9
giovedì	7	8	9
venerdì	7	8	9
sabato	5	4	4
settimanali	ore 40	44	48

Le norme del presente articolo non si applicano al personale di cui al regio decreto 6 dicembre 1923, numero 2657, per le occupazioni che richiedono una prestazione discontinua o di semplice attesa o custodia, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua e continuativa.

Art. 2.

MINIMI DI PAGA BASE E QUALIFICHE

Dal 1° gennaio 1960 i minimi di paga base oraria, comprensivi dell'indennità di caropane per lavori pesanti (L. 3,97 orarie) e dell'indennità sostitutiva di mensa (L. 3,15 orarie) da corrispondere agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 e dalle presenti norme integrative, sono i seguenti, per categorie a fianco di tali minimi indicati, secondo l'incasellamento effettuato con riferimento all'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

Caposquadra, orarie 10 % sulla paga base.

Operai specializzati:

Carpentiere specializzato:	Lire orarie
superiore ai 20 anni	222,75
dai 18 ai 20 anni	216,80
dai 16 ai 18 anni	192,55

Muratore specializzato, pontatore, ferraiolo, falegname specializzato, macchinista locomotive per decauville o per rulli compressori, motorista o meccanico od elettricista:	
superiore ai 20 anni	221,75
dai 18 ai 20 anni	215,80
dai 16 ai 18 anni	191,55

Operai qualificati:

Carpentiere:	Lire orarie
superiore ai 20 anni	204,10
dai 18 ai 20 anni	198,15
dai 16 ai 18 anni	174,40
inferiore ai 16 anni	144,60

Muratore, pontatore, ferraiolo, fabbro di cantiere, falegname, meccanico, elettricista comune:	
superiore ai 20 anni	203,10
dai 18 ai 20 anni	197,15
dai 16 ai 18 anni	173,40
inferiore ai 16 anni	143,60

Operai comuni:

Falegname, operaio comune, aiuto carpentiere, aiuto muratore:	Lire orari
superiore ai 20 anni	184,05
dai 18 ai 20 anni	176,60
dai 16 ai 18 anni	150,60
inferiore ai 16 anni	121,50

Aiuto pontatore, badilante:	
superiore ai 20 anni	181,75
dai 18 ai 20 anni	174,30
dai 16 ai 18 anni	148,30
inferiore ai 16 anni	119,20

Manovali comuni:

Manovale comune:	
superiore ai 20 anni	172,75
dai 18 ai 20 anni	160,95
dai 16 ai 18 anni	128,35

Aiuto ferraiolo:	
superiore ai 20 anni	172,75
dai 18 ai 20 anni	166 —
dai 16 ai 18 anni	140,85
inferiore ai 16 anni	110,25

Garzone:	
dai 14 ai 16 anni	95,30

PAGHE GIORNALIERE

Operai specializzati:

Gruista specializzato, autista meccanico:	8 ore	9 ore	10 ore
superiore ai 20 anni	1.772	1.879	1.987
dai 18 ai 20 anni	1.724	1.829	1.933
dai 16 ai 18 anni	1.531	1.623	1.715

Operai qualificati:

Autista conducente:			
superiore ai 20 anni	1.623	1.721	1.819
dai 18 ai 20 anni	1.575	1.670	1.765
dai 16 ai 18 anni	1.385	1.468	1.551
inferiore ai 16 anni	1.147	1.215	1.283

Operai comuni:

	8 ore	9 ore	10 ore
Magazziniere, carrettiere, conducente di motocarro:			
superiore ai 20 anni	1.452	1.539	1.627
dai 18 ai 20 anni	1.393	1.476	1.560
dai 16 ai 18 anni	1.185	1.255	1.326
inferiore ai 16 anni	951	1.007	1.063

Manovali comuni:

Guardiano notturno:			
superiore ai 20 anni	1.380	1.463	1.546
dai 18 ai 20 anni	1.285	1.362	1.439
dai 16 ai 18 anni	1.025	1.086	1.146

Ferme restando le norme previste dall'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, le parti sottoscritte sono d'accordo nel disciplinare come appresso le seguenti qualifiche:

Caposquadra: *al lavoratore* (comunque denominato: caposquadra, capoperaio, caposciolta, caporale, ecc.) che, a qualunque categoria o qualifica appartenga, sia espressamente preposto dall'impresa a sorvegliare e a guidare l'attività esecutiva di un gruppo di cinque o più operai di qualsiasi categoria o qualifica, e partecipi egli stesso direttamente all'esecuzione dei lavori, è riconosciuta, per tale particolare incarico e limitatamente alla durata dello stesso, una maggiorazione del 10 % del minimo di paga base della categoria di appartenenza.

Al predetto lavoratore deve essere riconosciuta in ogni caso una retribuzione non inferiore a quella del manovale specializzato oltre alla maggiorazione del 10 % di cui sopra sul minimo contrattuale di paga base e del manovale specializzato.

Badilante: per badilante s'intende l'operaio che sa eseguire lavori di scavo per i quali occorre attenersi al tracciato ed al filo a piombo, nonchè la profilatura di scarpate, di cunette stradali, la sbatacchiatura (e non armamento) degli scavi ed il livellamento del terreno secondo la picchettatura.

Art. 3.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per le particolari caratteristiche dell'industria edilizia, di cui all'art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, è fissata, dal 1° gennaio 1960, nell'8 %.

Detta percentuale va computata sulla paga base di fatto e sull'indennità di contingenza.

L'indennità speciale deve essere liquidata direttamente dalle aziende agli operai dipendenti ad ogni periodo di paga, contemporaneamente agli altri emolumenti.

Art. 4.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

L'indennità di contingenza sarà corrisposta secondo gli accordi di carattere generale in vigore e che saranno stipulati tra le Organizzazioni nazionali di categoria interessate.

Viene comunque stabilito che la quota oraria della indennità stessa si otterrà dividendo per 44 la somma delle sei giornate di indennità.

Art. 5.

INDENNITÀ PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, i seguenti lavori sono considerati « lavori speciali disagiati » e agli operai che li compiono vanno corrisposte, a partire dal 1° gennaio 1960, le indennità percentuali indicate a fianco di ciascuno di essi, da calcolarsi sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale):

1. Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) . . 8 %

2. Lavori su scale aeree tipo Porta . . . 12 %

3. Lavori in pozzi neri preesistenti . . . 13 %

4. Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti . . . . 12 %

5. Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a 12 cm.) 12 %

6. Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri . . . . . . 18 %

7. Costruzione di pozzi a profondità:

a) da metri 3,50 a metri 10 . . . . . 20 %

b) oltre 10 metri . . . . 21 %

8. Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . . . 2 %

9. Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano ed a partire dall'altezza di metri 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso . . . . 12 %

10. Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . . . . 4 %

11. Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre . . . . (da determinarsi)

12. Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai metri 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio . . . . 17 %

13. Lavori di scavo in cimitero in contatto di tombe . . . . 5 %

14. Lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 metri . . . . 54 %

b) da oltre 10 a 16 metri . . . . 84 %

c) da oltre 16 a 22 metri . . . . 108 %

15. Lavori di demolizione di strutture pericolanti . . . . 14 %

16. Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento . . . . 8 %

17. Lavori in galleria per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio . . . . 20 %

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione . . 11 %

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . . . . . 10 %

Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali cui al punto 16, una ulteriore indennità del . . . . 12 %

18. Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) . . . . 5 %

Art. 6.

INDENNITÀ PER LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona, dovuta a norma dell'art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, a partire dal 1° gennaio 1960, è del 10 % (dieci per cento) sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale) per gli operai che lavorano ad economia.

Per i cottimisti sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo.

Le eventuali spese di vitto, alloggio e viaggio, saranno rimborsate conformemente a quanto previsto nel richiamato art. 24.

Art. 7.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale) di cui all'art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, è stabilita nel 21,75 % (ventuno e settantacinque per cento) con decorrenza 1° gennaio 1960.

La suddetta percentuale complessiva del 21,75 % risulta così composta:

Gratifica natalizia	9,80 %
Ferie	5,60 %
Festività nazionali ed infrasettimanali	6,35 %
Totale	21,75 %

Detta percentuale verrà versata dall'impresa alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza secondo le disposizioni che la stessa stabilirà d'accordo con le Organizzazioni sottoscritte.

Per le festività nazionali ed infrasettimanali le parti sono d'accordo di anticipare direttamente all'operaio i relativi compensi e cioè: la paga base e l'indennità speciale in ragione di otto ore e l'intera quota giornaliera dell'indennità di contingenza, come è stabilito dalle disposizioni di carattere generale, onde il primo comma dell'art. 4 del presente contratto, soltanto per questo caso, non trova applicazione.

Le somme anticipate all'operaio per i titoli predetti sono scomputate sulla percentuale del 21,75 % da versarsi alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza. Perchè l'operaio sia in condizioni di conoscere quali siano gli importi che man mano vengono accantonati per i titoli suddetti, si conviene di istituire un apposito libretto che sarà formulato d'accordo con la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, che le imprese dovranno tenere aggiornato mensilmente.

In caso di ritardo nei versamenti dei contributi di cui sopra verrà applicato l'interesse di mora che è stabilito, d'accordo con le Organizzazioni sindacali dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, salvo esame di casi particolari. L'attuale misura di tale interesse è del 5 %.

L'anno convenzionale agli effetti delle ferie è fissato dal 1° luglio al 30 giugno successivo, mentre per la gratifica natalizia è fissato dal 1° ottobre al 30 settembre successivo.

Art. 8.

APPRENDISTATO

Con riferimento a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 60 del contratto nazionale collettivo di lavoro 24 luglio 1959 si stabilisce che per gli apprendisti in possesso della licenza o del diploma di 1° grado rilasciato da scuole professionali edili riconosciute, il

periodo di apprendistato è ridotto di un anno. Il capolavoro sarà compiuto presso le scuole di qualificazione che le Organizzazioni sottoscritte presceglieranno di volta in volta di comune accordo.

In via di massima l'apprendista non sarà adibito alla esecuzione di lavori a cottimo.

Per quanto non contemplato dal presente articolo si fa riferimento alla legge 19 gennaio 1955, n. 25 ed al relativo regolamento.

Art. 9.

SCUOLE PROFESSIONALI

Il contributo per le scuole a norma dell'art. 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 è fissato nella misura dello 0,20 % (zero e venti per cento) sulla retribuzione globale corrisposta agli operai (paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale).

Esso dovrà essere versato ed accantonato presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza a disposizione delle Associazioni sindacali territoriali per il finanziamento delle scuole.

Art. 10.

PREVIDENZE SOCIALI

Le parti stabiliscono di mantenere a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori un contributo paritetico la cui misura viene fissata nello 0,40 (zero e quaranta per cento) per parte, sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale), da destinarsi:

— per il 70 % per l'assicurazione complementare contro la disoccupazione;

— per il 20 % per le assistenze collaterali;

— per il 10 % per l'amministrazione.

La percentuale del contributo suddetto sarà dalle Imprese versata alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza secondo le disposizioni che la stessa emanerà d'accordo con le Organizzazioni stipulanti.

Art. 11.

MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e trattenute che non rappresentino risarcimento di danni, applicate a norma degli artt. 42, 48 e 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, è devoluto a favore della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza.

Art. 12.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA

Con riferimento all'art. 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 ed alla situazione in atto, si riconosce che l'indennità sostitutiva della mensa aziendale è di L. 25 giornaliere.

Tale indennità frazionata ad ora, in relazione ad un orario giornaliero di 8 (otto) ore od a quel maggiore orario proprio di determinate categorie che eseguono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, è stata riportata in cifra (L. 3,15 orarie per gli operai continui, L. 25 giornaliere per gli operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia) nei minimi di paga base di cui al precedente art. 2: per cui con la corresponsione dei predetti minimi di paga base s'intende senz'altro assolto anche ogni onere di pagamento della indennità sostitutiva di mensa.

Art. 13.

VALIDITÀ E DURATA

Le presenti norme integrative sono valide per tutto il territorio della Provincia di Varese a partire dal 1° gennaio 1960; esse avranno la stessa durata e scadenza del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai edili 24 luglio 1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. **741**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini;

Visto, per la provincia di Trento, il contratto collettivo integrativo 1° ottobre 1959, relativo agli operai edili ed affini, stipulato tra l'Associazione degli Industriali della Provincia di Trento e la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno - Sindacato Provinciale -, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - Sindacato Provinciale -, la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini Sindacato Provinciale;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Trento, in data 15 luglio 1960, del contratto integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo integrativo 1° ottobre 1959, concernente gli operai edili ed affini della provincia di Trento, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Trento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 200. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 1 OTTOBRE 1959 PER GLI OPERAI EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI TRENTO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959

(*in vigore dal 1° gennaio 1960*)

In Trento, addì 1° ottobre 1959

premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro il quale entra in vigore per tutto il territorio nazionale il 1° gennaio 1960 con efficacia fino al 31 dicembre 1961;

visti gli articoli 7, 8, 14, 15, 23, 24, 26, 34, 61 dello stesso Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO, rappresentata dal suo Presidente dott. ingegnere *Giovanni Bongiovanni*, con l'intervento del geometra *Augusto Pellegrini* e del cav. *Mario Leoni*, rispettivamente Presidente e Vice Presidente della Sezione Edili della predetta Associazione, con l'assistenza del Direttore dott. *Augusto Mussato*,

e, in ordine alfabetico

la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI, AFFINI E DEL LEGNO - Fe.N.E.A.L. - Sindacato Provinciale di Trento, rappresentata dal Segretario Organizzativo sig. *Ferruzzi Carlo* della Camera Sindacale Provinciale della U.I.L. di Trento;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI - F.I.L.C.A. - Sindacato Provinciale di Trento, rappresentata dal suo Segretario Provinciale cav. *Sardi Silvio;*

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO, DELLA EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI - F.I.L.L.E.A. - Sindacato Provinciale di Trento, rappresentata dal suo Segretario sig. *Tribus Sisinio*, assistito dal sig. *Panza Ugo*, Segretario della Camera Confederale del Lavoro di Trento e Provincia,

viene stipulato il presente Contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della Provincia di Trento per le Imprese dell'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tranviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), e delle industrie affini all'edilizia: per le imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee), nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature;

e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro non può essere superiore alle 48 ore settimanali, 8 giornaliere, per tutti i mesi dell'anno, ad eccezione dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, per i quali il limite massimo è di 60 ore settimanali, 10 giornaliere.

Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, ai sensi dell'art. 8 del Contratto nazionale, l'orario normale non può superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, salvo per i guardiani, portieri, e custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali l'orario di lavoro non può superare le 12 ore giornaliere o le 72 settimanali.

Art. 2.

MINIMI DI PAGA BASE E QUALIFICHE

L'incasellamento delle categorie resta stabilito dall'art. 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro ed i relativi minimi di paga, sono i seguenti:

a) UOMINI

	Lire
Operaio specializzato:	
superiore ai 20 anni	194,68
dai 18 ai 20 anni	188,34
dai 16 ai 18 anni	166,89
Operaio qualificato:	
superiore ai 20 anni	174,73
dai 18 ai 20 anni	168,96
dai 16 ai 18 anni	148,57
inferiore ai 16 anni	123,18
Manovale specializzato (operaio comune)	
superiore ai 20 anni	157,86
dai 18 ai 20 anni	146,98
dai 16 ai 18 anni	116,31
inferiore ai 16 anni	91,73

Manovale comune:

	Lire
superiore ai 20 anni	148,24
dai 18 ai 20 anni	138,31
dai 16 ai 18 anni	109,24
inferiore ai 16 anni	76,37

b) Donne

1ª *categoria*:

superiori ai 20 anni	146,44
dai 18 ai 20 anni	122,85
dai 16 ai 18 anni	115,76
inferiori ai 16 anni	102,57

2ª *categoria*:

superiori ai 20 anni	132,17
dai 18 ai 20 anni	110,97
dai 16 ai 18 anni	98,54
inferiore ai 16 anni	85,38

3ª *categoria*:

superiori ai 20 anni	124,17
dai 18 ai 20 anni	104,76
dai 16 ai 18 anni	93,62
inferiori ai 16 anni	75,18

Ferme restando le norme previste dall'art. 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, le parti sottoscritte sono d'accordo di disciplinare appresso le seguenti qualifiche:

Caposquadra di 1ª: E' considerato tale chi sovraintende all'esecuzione dei lavori subordinatamente alle diretive impartite dai suoi superiori diretti avendo alle sue dipendenze operai di diverse qualifiche. Allo stesso sarà corrisposta la paga base oraria di L. 214.

Caposquadra di 2ª: E' considerato tale chi ha il compito del controllo delle presenze e delle ore di lavoro e la semplice sorveglianza di operai con qualifica di manovali comuni e manovali specializzati.

Allo stesso sarà corrisposta la paga base oraria di L. 183.

Art. 3.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per le particolari caratteristiche dell'industria edilizia, di cui all'art. 15 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, resta fissata per la Provincia di Trento nel 9 %.

Detta percentuale va computata sulla paga base di fatto e sulla indennità di contingenza e corrisposta per tutte le ore effettive lavorate.

L'indennità speciale deve essere liquidata direttamente dalle aziende agli operai dipendenti ad ogni periodo di paga, contemporaneamente agli altri emolumenti.

Art. 4.

INDENNITÀ PER LAVORI SPECIALI E DISAGIATI

Ai sensi dell'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, agli ope che nella provincia di Trento lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate, vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sotto indicate da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 21 del Contratto nazionale (paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale; per i lavoranti a cottimo anche sull'utile minimo contrattuale di cottimo):

1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) . 9 %

2) Lavori su scale aeree tipo Porta . . . . 9 %

3) Lavori in pozzi neri preesistenti . . . . 23 %

4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti . . . . 12 %

5) Costruzione di pozzi a profondità superiore a m. 3.50 e spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a tre metri . . . . 19 %

6) Lavori in galleria:

a) *per il personale addetto*:

— al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento, anche se addetto al carico del materiale;

— a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio; anche quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazioni, getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza di acqua sul piano di lavoro, fino a 15 cm. . . . . 29 %

a¹) *per il personale addetto*:

— al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento:

— a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio; quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazioni, getti o stillicidi che diano luogo ad un'altezza di acqua, sul piano di lavoro, oltre i 15 cm. . . . . 36 %

a²) *per il personale addetto*:

— al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento;

— a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio, quando i lavori si svolgono in presenza di getti di acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi, aumentando il loro disagio rispetto ai casi considerati nei comma precedenti;

accordi diretti fra le parti interessate.

b) per il personale addetto:

— a lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie,

— a lavori per opere sussidiarie,

— ai trasporti nell'interno della galleria durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione,

anche quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazione, getto o stillicidio che diano luogo ad un'altezza di acqua, sul piano di lavoro, fino a 15 cm. . . . . . 17 %

b[1]) *per il personale addetto:*

— a lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie,

— a lavori di opere sussidiarie,

— ai trasporti nell'interno della galleria durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione,

quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazione, getti o stillicidi che diano luogo ad un'altezza d'acqua, sul piano di lavoro, oltre i 15 cm. . . . . 21 %

b[2]) *per il personale addetto:*

— a lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie,

— a lavori per opere sussidiarie,

— ai trasporti nell'interno della galleria durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione,

quando i lavori si svolgono in presenza di getti d'acqua sotto pressione, aumentando il loro disagio rispetto ai casi considerati nei comma precedenti;

accordi diretti fra le parti interessate

c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori dell'armamento delle linee ferroviarie . . . . 8 %

d) per il personale addetto alla costruzione di pozzi verticali in roccia attaccati dal basso compresa la rimonta a partire da pendenze oltre il 60 % . . . . 32 %

7) Lavori in acqua . . . . 8 %

8) Lavori in cassoni ad aria compressa:

— da 0 a 10 metri . . . . 42 %

— da oltre 10 a 16 metri . . . . 54 %

— da oltre 16 a 22 metri . . . . . . 78 %

— oltre 22 metri . . . . 108 %

9) Costruzioni di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre . . . . 10 %

10) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a metri 5, e qualora essi presentino condizioni di particolare disagio . . . . 12 %

11) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora di prestazione (compresa la prima mezz'ora) . . . . 2 %

12) Sgombero della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . . . . 2 %

13) Sgombero della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario eseguito sotto la pioggia o neve per il tempo successivo alla prima ora di prestazione . . . . 4 %

Le percentuali di cui sopra, eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve, non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore; esse saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'Impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previsti nel precedente articolo.

Art. 5.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 26 del Contratto collettivo nazionale, si conviene quanto segue:

L'indennità per lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita:

— per lavori eseguiti oltre i 1300 m.s.m. e fino a 1800 m. . . . . 7 %

— per lavori eseguiti oltre i 1800 m.s.m. e fino a 2100 m. . . . . 9 %

— per lavori eseguiti oltre i 2100 m.s.m. . . 11 %

La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora, semprechè non siano costretti a percorrere oltre 5 km. per recarsi dalla loro abitazione al luogo di lavoro.

Le suddette percentuali sono comprensive di qualsiasi diritto degli operai per vitto ed alloggio.

Le percentuali di cui al presente articolo vanno calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 21 del Contratto nazionale (paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale; per i lavoranti a cottimo anche sull'utile minimo contrattuale di cottimo.

Art. 6.

LAVORI FUORI ZONA

Con riferimento al 3° comma dell'art. 24 del Contratto nazionale, l'indennità per lavori fuori zona resta confermata nella misura del 15 % da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 21 del Contratto nazionale (paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale; per i lavoranti a cottimo anche sull'utile minimo contrattuale di cottimo).

Art. 7.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e festività, di cui all'art. 34 del Contratto nazionale, è assolto con la corresponsione della percentuale complesisva del 22,20 % da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 21 del Contratto nazionale (paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale; per i lavoranti a cottimo anche sull'utile minimo contrattuale di cottimo).

La suddetta percentuale complesisva del 22,20 % risulta così scomposta:

Gratifica natalizia	10 — %
Ferie	5,50 %
Festività nazionali e infrasettimanali .	6,70 %
Totale . . .	22,20 %

Eventuali modifiche alle attuali modalità di corresponsione dell'importo della percentuale, restano subordinate all'esame delle proposte che le Organizzazioni sindacali stipulanti avanzeranno in ordine alla costituzione della Cassa Edile.

Nel caso di accantonamento, le somme maturate saranno liquidate all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, fatta salva la facoltà del lavoratore di richiedere, in occasione della corresponsione della paga di giugno, l'importo maturato. .

Art. 8.

SCUOLE

Il contributo per le Scuole di cui all'art. 61 del Contratto nazionale, resta fissato nella misura dello 0,30 % sugli elementi della retribuzione soggetti al premio di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Eventuali modifiche alla misura del contributo saranno stabilite in base ai risultati di ogni singolo bilancio della Scuola Professionale Edile ed avranno effetto a partire dal 1° gennaio successivo all'esercizio preso in considerazione.

Art. 9.

VALIDITÀ, DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto integrativo è valido per tutto il territorio della Provincia di Trento a partire dal 1° gennaio 1960.

Esso avrà la stessa durata e scadenza del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai edili 24 luglio 1959.

Dichiarazione a verbale.

Le Organizzazioni stipulanti si riservano di presentare specifiche proposte per la costituzione della Cassa Edile, in base al disposto dell'art. 62 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151092) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.